

LXXII^a TORNATA**LUNEDÌ 6 DICEMBRE 1920****Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO****INDICE**

Commemorazione (del senatore Cassuto) . . . pag. 2019

Oratori:

PRESIDENTE 2019

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 2020

Disegni di legge (seguito della discussione di):

« Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori » (129-A). 2031

Oratori:

DEL GIUDICE 2051

DIENA 2042

FERRARIS CARLO 2034

GOLGI 2038

GRASSI, *relatore* 2033, 2035, 2046GUALTERIO, *dell'Ufficio centrale* 2036

LAGASI 2032, 2049, 2050

MICHELI, *ministro di agricoltura* 2033, 2036

2043, 2046, 2048, 2050

MORTARA 2041, 2044

RIZZETTI 2034, 2036, 2045, 2049

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale* 2033

2035, 2040, 2042, 2047

SCIALOJA 2044, 2048

(presentazione di una proposta di) 2026

Giuramento di senatori 2020, 2025

Interrogazioni (rinvio di) 2022

(risposta scritta ad) 2052

(svolgimento di):

del senatore Diena al ministro della guerra « sul funzionamento del tribunale militare territoriale di Venezia ».

Oratori:

BONOMI, *ministro della guerra* 2020

DIENA 2020

« del senatore Di Brazzà al ministro della pubblica istruzione sulla sospensione delle disposizioni decretate dal Consiglio dei ministri contro i funzionari del ministero della pubblica istruzione »

Oratori:

CROCE, *ministro della pubblica istruzione* 2021, 2022

DI BRAZZÀ 2022

Mozione (svolgimento di) 2026
del senatore Pellerano ed altri « sulle presenti condizioni degli ufficiali » 2026

Oratori:

AMERO D'ASTE 2028

BONOMI, *ministro della guerra* 2028, 2030

PELLERANO 2027, 2030

SECHI, *ministro della marina* 2030

Omaggi (lettura di) 2017

Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori) 2023
(presentazione di): 2025, 2031

Ringraziamenti 2018

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 2025, 2031

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, di agricoltura, delle poste e telegrafi, e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

BETTONI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Elenco degli omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Luigi Carlo Massini, Genova: *Alla Patria*.

Il senatore Francesco D'Ovidio, Roma:

1° *Studi sulla più antica versificazione francese.* (Memorie).

2° *Dove morì il Conte Verde.*

L'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra:

1° *Legge, Regolamento, Circolari e disposizioni di massima.*

2° Numero 13 pubblicazioni varie per l'assistenza agli invalidi del prof. Ettore Levi.

Bollettino della Federazione nazionale dei Comitati, Roma: *Per l'assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati.* (Pubblicazioni varie).

L'Istituto di patologia speciale della Regia Università di Roma: *Ferite articolari di guerra, ecc.* (prof. Alfredo Calò).

Il comune di Alessandria: *Atti del Consiglio provinciale, 1919.*

Il comune di Milano: *Annuario storico-Statistico pel 1918.*

Il comune di Ravenna: *Atti del Consiglio provinciale, 1919.*

La Deputazione provinciale di Milano: *La beneficenza e l'assistenza sociale nella provincia di Milano.*

L'Università libera di Ferrara: *Annuario, 1919-20.*

La Regia Scuola tecnica di Gorizia: *Annuario, 1919-20.*

Il Regio Istituto di scienze sociali: « C. Alfieri », Firenze: *Annuario, 1919-20.*

Il prof. Luigi Abello, Torino: *Del rappresentante di commercio e del contratto di rappresentanza.*

L'Ufficio della Venezia Tridentina (Ministero del tesoro): *Per l'assistenza agli invalidi ed orfani di guerra.*

La Deputazione provinciale di Modena: *Atti, 1919.*

Il Consiglio provinciale di Torino: *Paolo Bosselli nel Consiglio provinciale di Torino.*

La Regia Deputazione di Storia patria per le provincie parmensi, Parma: *Caduti e decorati parmigiani nella guerra di liberazione, 1915-18.*

Il Regio Istituto d'incoraggiamento di Napoli: *Atti.*

La Società ligure di Storia patria di Genova: *Atti.*

Il governatore di Dalmazia, Zara: *Per la storia di alcune scuole in Dalmazia.* Numero

due pubblicazioni del dott. Giuseppe Deutschmann.

La Camera di commercio e industria di Genova: *Avocazione allo Stato dei profitti di guerra.*

L'avv. Antonio Ortore, Roma: *Per la estensione dei provvedimenti sugli affitti alle piccole industrie che non hanno sede propria.*

Il Collegio dei ragionieri di Roma e provincia: *Albo del Collegio dei ragionieri della provincia di Roma.*

Il Consiglio provinciale di Pavia: *Atti, 1919.*

La Missione della Repubblica Caucaso, Kubau: *Memorie della Missione della Repubblica della Kubau.*

Il prof. Pietro Merenda, Palermo: *In memoria di Simone Corleo.* (Ricorrendo l'anniversario della morte di lui).

L'Accademia Pontaniana di Napoli: *Atti, volume XLIX.*

La Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele », Palermo: *Resoconto, 1919.*

L'Associazione italiana dei reduci di guerra, sezione S. Paolo (Brasile): *Gloria ai compagni caduti.*

Ministero dell'industria e lavoro del Belgio: *Statistica, 1918 e 1920.*

Il Debito pubblico ottomano, Costantinopoli: *Rendiconto, 1918-19.*

Il sig. Vincenzo De Blasio, Portici: *La convergente pel miglioramento degli ufficiali giudiziari.*

Il Consiglio provinciale di Mantova: *Atti, 1919.*

L'Ufficio municipale del lavoro di Roma: *Dopo due anni di funzionamento.*

Il sindaco di Roma: *Riassunto dei lavori compiuti dalla Commissione comunale e Reale per il risorgimento economico di Roma.*

Il dott. Pio Colombini, rettore della Regia Università di Modena: *Ai suoi studenti caduti per la patria.*

La signora Virginia Benedetti, Cesena: *Il problema della scuola popolare in Italia.*

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza del Senato lettere di ringraziamento dalle famiglie dei defunti senatori Bodio, Bertolini, Carafa d'Andria; prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Milano, 11 novembre 1920.

Eccellenza,

Anche a nome della vedova del compianto mio suocero, il senatore Bodio, di mia moglie e cognata e della famiglia tutta ringrazio vivamente la E. V. della parte presa al nostro lutto, sia con l'invio dell'affettuosissimo telegramma, che conserveremo fra i ricordi più cari, sia coll'essersi fatto rappresentare dall'onorevole vice presidente il principe Colonna ai funerali.

Quel gran vuoto e quel vivo cordiale rimpianto che si è sentito in Senato e di cui l'Eccellenza Vostra si è fatto così autorevole e degno interprete, ha avuto piena corrispondenza anche nell'altro ramo del Parlamento e in tutto il paese e all'estero, dove il nostro amatissimo ebbe a profondere i tesori della sua sconfinata attività, della sua fulgida intelligenza, della sua solida e valida coltura e del suo carattere adamantino.

Ancora e vivissimamente Le esprimo Eccellenza, l'animo nostro grato e devoto.

Con ogni ossequio suo obbligatissimo

AVV. LUIGI CERNEZZI.

Roma, 4 dicembre 1920.

Illustre senatore,

Tengo ad esprimerle i sensi della mia riconoscenza per le parole pronunziate in Senato per commemorare il mio povero fratello.

Dalle sue nobili espressioni risultarono soprattutto i sentimenti di sincera amicizia che la legarono all'estinto e di ciò Le sono ancora più grato.

Voglia gradire i miei più devoti ossequi.

Suo devotissimo
CARLO CARAFA D'ANDRIA.

Napoli, 6 dicembre 1920.

Eccellenza,

In nome dei miei figli e mio le porgo l'espressione della più viva riconoscenza per avermi ella cortesemente data commissione delle nobili parole con le quali ella ha commemorato nell'Aula senatoria l'uomo che noi non sapremo mai piangere abbastanza. Il nostro dolore che

non ha limite riceve solo conforto dalle alte e sicure manifestazioni di stima e di affetto che circondano la cara memoria.

Mi abbia con devoto ossequio.

Sua obbligatissima

D. D'ANDRIA CARAFA CAPECE-LATRO.

Presidenza del Senato,

Esprimo commossa a codesto illustre Con-sesso i sensi della mia profonda riconoscenza per l'altissimo tributo d'onore reso al mio dilietto consorte e per la calda partecipazione al mio indicibile dolore.

SOFIA BERTOLINI GUERRIERI GONZAGA.

Roma, 4 dicembre 1920.

Commemorazione del Senatore Cassuto.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui tutti i senatori e i ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Spegnevasi ieri a Livorno, a pochi giorni di distanza dalla adorata consorte, l'avv. Dario Cassuto.

Nato in Livorno il 19 giugno 1850 da famiglia di agiati commercianti, si addottorò in legge nell'Università di Pisa nel 1874, e da quell'anno si dedicò ininterrottamente all'esercizio della professione legale, guadagnandosi presto la fama di avvocato principe, per dottrina e per abilità, si nel ramo penale che nel civile e commerciale. Partecipò a Congressi giuridici, ed in quello nazionale del 1892 in Firenze fu relatore sul tema delle riforme nella istruzione preparatoria penale, e molti e pregevoli lavori nelle diverse discipline giuridiche pubblicò in importanti riviste scientifiche.

La fiducia dei suoi concittadini lo chiamò nel 1881 alla carica di consigliere comunale e fu per vari mesi prosindaco, poi per più anni assessore, e quale assessore della pubblica istruzione si guadagnò cospicue benemerenzze: fondò fra l'altro la scuola di arti e mestieri; fu anche consigliere e deputato provinciale. Da molti anni era presidente della Giunta di vigilanza degli Istituti Tecnico e Nautico, alla cui prosperità dette sempre cure amorose.

Mente aperta, liberale di antico stampo, animo veramente generoso ed eletto, godeva vivissime meritate simpatie nella sua città natale.

All'inizio della XXII Legislatura fu eletto deputato del I Collegio di Livorno, che rappresentò alla Camera anche nelle due Legislature successive. Tenace, appassionato lavoratore, seppe subito procacciarsi fama di valente parlamentare. Al Senato apparteneva dal 6 ottobre 1919; eppure, in sì breve tempo, si era fra noi fatto apprezzare. Tutti ricordiamo con quanta dottrina e con quanto fervore egli abbia testè adempiuto al compito di relatore di due importanti disegni di legge. Proprio, nel faticoso lavoro della discussione, che egli volle affrontare, nonostante sentisse di non essere nel pieno possesso delle proprie forze, fu colto da un grave malore che ci tenne in ansia per la sua vita. Poi non si rimise mai completamente, nè poté riprendere in Senato la proficua opera sua da cui tanto vantaggio avrebbero potuto trarre i nostri lavori.

Alla sua nobile figura di coscienzioso, infaticabile lavoratore vada il nostro mesto saluto, il nostro cordiale rimpianto: alla sua famiglia le nostre condoglianze. (*Applausi*).

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si associa alle onoranze che il Senato rende alla memoria dell'avv. Dario Cassuto.

Egli nell'esercizio della professione forense portò larga dottrina e intemerata coscienza; eccelse specialmente negli studi del diritto commerciale e a Livorno e nel foro toscano era ricordato come uno dei luminari di quella regione; nominato deputato della XXII legislatura, partecipò assiduamente ai lavori parlamentari. Fu membro delle commissioni più importanti e l'opera sua è oggi ancora ricordata come esempio di sapere, di diligenza, di assiduità; perciò il Governo, memore dell'opera di Dario Cassuto, che si esplicò anche in quest'Aula così preclara per sapere, manda alla famiglia dell'illustre estinto e alla città di Livorno le sue condoglianze. (*Benissimo*).

Giuramento del senatore Di Sant' Onofrio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Ugo di Sant' Onofrio del Castillo, la cui nomina a senatore fu in prece-

dente seduta convalidata, prego i signori senatori Podestà e Inghilleri di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento,

(Il signor Ugo Di Sant' Onofrio del Castillo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ugo Di Sant' Onofrio del Castillo del prestato giuramento. lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Diena al ministro della guerra « per sapere come intenda di provvedere affinché senza ulteriori ritardi, che apportano gravissimo intralcio all'amministrazione della giustizia e protraggono indebitamente la detenzione preventiva degli accusati, sia posto in grado di funzionare il tribunale militare territoriale di Venezia, che dal 22 luglio scorso non può più tenere le udienze per non essersi fatto luogo alla nomina nè del presidente, nè di tutti i giudici effettivi e supplenti, dopo il collocamento in posizione ausiliaria speciale di quasi tutti i membri che facevano parte di quel tribunale ».

BONOMI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro della guerra*. Io sono dolente di quanto è avvenuto al Tribunale territoriale militare di Venezia. Vi mancava un presidente e due giudici, perchè i precedenti giudici e il presidente erano passati in posizione ausiliaria speciale. Fino da questo autunno io ho provveduto per la sostituzione dei due giudici e il 10 di novembre infatti i due giudici vennero nominati. Non venne nominato invece il colonnello presidente, per difficoltà di trovare una persona adatta. Posso però assicurare l'onorevole interrogante che il presidente è stato or ora nominato, così che confido che il Tribunale territoriale militare di Venezia abbia rapidamente a funzionare.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro, ma non posso a men-

però dal rilevare che fu un gravissimo inconveniente che il Tribunale militare di Venezia, dal 22 luglio non abbia potuto funzionare, per non essersi fatto luogo alla nomina di tutti i giudici e del Presidente.

L'avvocato militare di Venezia che vivamente insistette, perchè all'uopo si provvedesse, ha cercato per quanto la legge lo consentiva di porre in libertà provvisoria tutti quegli accusati che a norma di legge avrebbero potuto fruire del beneficio, ma parecchi di essi, che pel titolo del reato non poterono essere scarcerati, ma che molto probabilmente in seguito al pubblico dibattimento potranno venire assolti, avranno così subita una detenzione preventiva certo ingiustificata. Spero che si provvederà immediatamente; perchè fu soltanto per le previdenti e sagaci misure prese dai preposti all'avvocatura militare di Venezia se si poterono evitare deplorabili disordini e tumultuose dimostrazioni da parte dei detenuti.

L'onorevole ministro della guerra, che è, non v'ha dubbio, vigile custode di tutto ciò che riguarda il prestigio dell'esercito, sarà per certo persuaso, come sia stato sotto ogni aspetto assai grave, che nell'amministrazione della giustizia militare, si verificano simili irregolarità, e come sia necessario, specie in questo volger di tempo, di evitare ogni causa che possa contribuire, a che nell'animo dei nostri soldati si ingenerino malcontento e sfiducia che finiscono per lasciare un triste strascico nel loro spirito. E questo malcontento per verità sarebbe pienamente giustificato se essi per causa di questi inesplicabili indugi, avessero dovuto subire una indebita detenzione preventiva.

Confido pertanto che come si è provveduto, come oggi si accennò, alla nomina dei giudici si provvederà come ne dà affidamento l'onorevole ministro, altresì a quella del Presidente e ciò, senza ulteriore ritardo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Di Brazzà al ministro della pubblica istruzione. « Per sapere se sia vero quello che è stato pubblicato nei giornali, che, dietro sua domanda, sia stata differita l'applicazione delle disposizioni decretate dal Consiglio dei Ministri contro i funzionari del Ministero della pubblica istruzione che si sono resi colpevoli degli ultimi

fatti, e nel caso affermativo quali siano stati i motivi che lo hanno spinto a questa domanda, nella quale l'interrogante trova un segno di debolezza pericolosa in questi momenti ».

Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

CROCE, ministro dell'istruzione pubblica. Come l'onorevole interrogante conoscerà per averlo letto sui giornali, gli impiegati del Ministero dell'istruzione, riuniti in comizio con altre categorie d'impiegati, deliberarono di attuare di loro iniziativa l'orario unico, e dopo varie vicende che sarebbe superfluo rinarrare, il 22 novembre lo attuarono di fatto, riducendo per di più l'orario di obbligo da sette a sei ore. E ciò fecero nonostante che il Consiglio dei ministri avesse annunciato di prendere in esame la questione dell'orario unico e persino incaricato una Commissione di tre ministri di riferire in proposito.

All'applicazione arbitraria del nuovo orario parteciparono più di due terzi degli impiegati, tra i quali molti segretari, parecchi capi sezione e qualche capo divisione. Poichè il giorno seguente si riuniva il Consiglio dei ministri, io, anzichè provvedere coi poteri limitati del singolo ministro che può bensì sospendere gli impiegati di ufficio e stipendio, ma deve mandarli innanzi al Consiglio di disciplina (e non era facile mandare coi relativi atti di accusa trecentocinquanta impiegati al Consiglio di disciplina), portai il caso innanzi al Consiglio dei ministri, che deliberò in base all'art. 49 della legge sullo stato giuridico degli impiegati e inflisse la sospensione al personale superiore che aveva partecipato all'atto arbitrario, con la minaccia di estenderla a tutti gli altri impiegati se non fossero tornati subito all'osservanza dell'orario d'obbligo. Questa deliberazione, che era rigorosa e logica, fu presa all'unanimità, me compreso. Ma io considerai che dell'atto inconsulto molto dovesse attribuirsi a una certa suggestione dei tempi che attraversiamo; e considerai anche che gl'impiegati, bene o male (anzi certamente assai male) si erano prima legati tra loro con un impegno scritto preso sull'onore, e perciò era in giuoco il loro amor proprio piuttosto che una loro risoluta volontà; e considerai, soprattutto, che tra i colpevoli erano impiegati distintissimi per capacità e zelo, e punirli precipitosamente non solo avrebbe

stroncato la loro carriera, ma resili d'allora in poi scontenti e amari verso l'Amministrazione; e tutte queste considerazioni feci valere presso i miei colleghi, che le accolsero, giudicandole ragionevoli. (*Commenti*). Perciò domandai e ottenni che la esecuzione del deliberato del Consiglio dei ministri fosse sospesa per ventiquattro ore, dentro le quali io speravo ancora di poter ricondurre gli impiegati alla doverosa disciplina. Trascorse le ventiquattro ore senza alcun effetto, le punizioni sarebbero state inflitte; e anzi io ordinai subito al capo del personale di tener pronti i relativi decreti da sottoporre alla firma Reale il dopodomani. Ora, il mio appello agli impiegati non riuscì vano, e dentro le ventiquattro ore essi si dichiararono pronti a tornare all'orario consueto, fidando che il Consiglio dei ministri avrebbe esaminato benevolmente i loro desideri e bisogni. Tornarono infatti all'orario legale, e lo osservano scrupolosamente quantunque il Consiglio dei ministri, udita la relazione della Commissione dei tre ministri, non abbia stimato di dover innovare nulla, abbia anzi dichiarato che ritiene preferibile l'orario presente e abbia rimandato la questione alla Commissione parlamentare che studierà le riforme dell'Amministrazione centrale.

L'onorevole interrogante parla di mia « debolezza pericolosa ». Credo che avrebbe dovuto parlare invece di « fermezza prudente », che è quella che deve avere un capo di amministrazione pel quale g'impiegati non sono solo i suoi dipendenti, ma anche i suoi collaboratori. Io ho fatto rispettare la disciplina e ho salvaguardato l'autorità dello Stato; ma insieme ho dato modo agli impiegati di riflettere sulle conseguenze del loro atto e ho tutelato la loro dignità di uomini, che (sbaglierò) mi pare che non bisogna esser mai corriv a mortificare o avvilire. L'onorevole interrogante, ne son sicuro, converrà con me in questi concetti, che si riducono poi al *summum ius, summa iniuria*.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro delle spiegazioni date. Egli però parte da un punto di vista che io non posso approvare. Nei momenti attuali, nei quali è di suprema necessità affermare l'autorità dello Stato specialmente coi propri dipendenti, alla colpa

commessa non solo da giovani impiegati ma da funzionari di grado superiore, avrebbe dovuto, secondo me, seguire l'applicazione immediata dei provvedimenti disciplinari giustamente presi dal Consiglio dei ministri. Data questa premessa, l'onorevole ministro non si meraviglierà che io, coerente all'opinione da me sempre sostenuta in quest'Aula, pure accordandogli il beneficio delle circostanze attenuanti, sia obbligato a dichiarare che non sono soddisfatto.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. A me basta questo beneficio delle circostanze attenuanti, perchè è evidente che chi sta a capo di un'Amministrazione deve rendersi conto di alcune difficoltà inerenti al suo Ufficio. Gli impiegati, come ho detto, non sono soltanto dei dipendenti, ma anche dei collaboratori e non giova, secondo me, portare all'eccesso certe punizioni. In questo caso si trattava di 350 impiegati ed era difficile prenderne uno ed infliggergli una punizione per tutti. Io credo che fra i tanti casi in cui si sono dovute fare concessioni eccessive e cedere davanti a movimenti illegali, questa è una delle volte in cui non si è ecceduto punto, perchè gli stessi impiegati sono ritornati sulla retta via, e mi pare che i risultati possano essere ritenuti soddisfacenti.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Di Brazzà al ministro della guerra. — « Per sapere per quali motivi vengano trasportati al deposito di esplosivi a poca distanza dai villaggi di Manzinello, S. Lorenzo e Soleschiano in comune di Manzano vagoni carichi di esplosivi, mentre da assicurazioni date allo interrogante vari mesi fa, quel deposito avrebbe dovuto essere sgomberato il più presto possibile.

« Il 27 dello scorso mese parecchi vagoni sono arrivati alla stazione di Manzano provenienti da Villacco e trasportati nel deposito suddetto ».

BONOMI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro della guerra*. Vorrei pregare l'onorevole senatore Di Brazzà di differire lo svolgimento della sua interrogazione. Egli ha accennato ad un fatto che sarebbe avvenuto pochi giorni fa, il 27 novembre u. s. Io ho chiesto telegrafiche informazioni di questo fatto e non mi sono ancora giunte. Se egli consente, risponderò in altra seduta.

DI BRAZZÀ. Consento e ringrazio.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero.

DI PRAMPERO, *relatore* legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, e per la categoria 3ª dell'articolo 33 dello Statuto, l'on. prof. Nicola Badaloni è stato nominato senatore del Regno.

La vostra Commissione, verificato che l'onorevole professor Badaloni fu deputato al Parlamento per otto Legislature (nella XVIª e dalla XVIIIª alla XXIVª) e risultando il concorso di tutti gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporre, a unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920 per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. avv. Alfredo Bouvier che fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle Legislature XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920 per la categoria 16ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'ing. Giovanni Antonio Campostrini.

Dai documenti presentati risultando che l'ingegnere Campostrini fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Verona sette volte consecutive, cioè dal 1914 al 1920, e concorrendo

tutti gli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava Beccaris per riferire sulla nomina a senatore del signor Bonicelli avvocato Giacomo.

BAVA BECCARIS, *relatore*, legge.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920 per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. avv. Gioacchino Bonicelli che fu deputato al Parlamento per le tre Legislature XXII, XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mariotti per riferire sulla nomina a senatore del signor Bertesi Alfredo.

MARIOTTI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'onor. Alfredo Bertesi che fu deputato al Parlamento per sei Legislature, dalla XIX alla XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Colonna Fabrizio per riferire, in sostituzione del relatore senatore Presbitero, sulla nomina a senatore del signor Bergamini Alberto.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre del corrente anno, per la categoria 21ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor Alberto Bergamini.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel signor Bergamini gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Colonna Fabrizio per riferire sulla nomina a senatore del signor Canevari avv. Alfredo.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, e per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto del Regno, l'onorevole avv. Alfredo Canevari è stato nominato senatore del Regno.

La vostra Commissione, verificato che l'onorevole avv. Canevari fu deputato al Parlamento per quattro consecutive Legislature, XXI, XXII, XXIII e XXIV, e risultando il concorso di tutti gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, a unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Perla per riferire sulla nomina a senatore del signor Capece Minutolo di Bugnano Alfredo.

PERLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, e per la categoria 3^a dell'articolo 33 dello Statuto, l'onorevole Alfredo Capece Minutolo di Bugnano è stato nominato senatore del Regno.

La vostra Commissione, verificato che l'onorevole Capece Minutolo fu deputato al Parlamento per quattro Legislature, cioè dalla XXI alla XXIV, e risultando il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, a unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore dei signori Badaloni, Bergamini, Bertesi, Bonicelli, Bouvier, Campostrini, Canevari e Capece Minutolo.

Contemporaneamente si procederà alla votazione per la nomina di un commissario di vigilanza al Fondo per la emigrazione; di un membro della Commissione di contabilità interna; di un membro della Commissione per decreti registrati con riserva.

Prego il senatore, segretario, Bettoni di fare l'appello nominale per questa votazione.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori incaricati di procedere allo scrutinio delle schede per la nomina di membri delle varie Commissioni.

Per la nomina di un membro per la Commissione per decreti registrati con riserva, sono nominati scrutatori i senatori Giusti del Giardino, Petitti di Roreto, Bianchi Riccardo, Ferraris Carlo, Bertetti.

Per la nomina di un commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione, sono nominati scrutatori i senatori Brandolin, Di Brazzà, Morrone, Zupelli, Boncompagni.

Per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna, sono nominati scrutatori i senatori Mariotti, Mengarini, Lamberti, Tivaroni, Cefaly.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari e gli onorevoli senatori nominati scrutatori di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari e gli scrutatori procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Aguglia, Albricci, Ameglio, Amero d'Aste, Annaratone, Artom, Auteri-Berretta.

Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bergamasco, Beria d'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Botterini, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Caneva, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cencelli, Chersich, Civelli, Coccia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conti, Corsi, Croce, Cusani-Visconti.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, D'Ayala-Valva, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Martino, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vice, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Ellero.

Fadda, Faina, Faldella, Fano, Fecia di Cosato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Figoli, Filomusi-Guelfi, Foà, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Lucchini, Lustig.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Masci, Massarucci, Mayer, Mayor des Planches, Mazza, Mazzoni, Mengarini, Morandi, Morrone Mosca.

Novaro.

Oliveri.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Pellegrano, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè.

Quarta.

Rattone, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rolandi-Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalini, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Sormani, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Viganò, Vignoni, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Ziliotto, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli.

Dichiaro pertanto convalidata la nomina a senatore dei signori Badaloni, Bouvier, Campostrini, Bonicelli, Bertesi, Bergamini, Canevari e Capece Minutolo, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Il risultato delle altre votazioni, sarà proclamato più tardi.

Giuramento del senatore Rava.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Luigi Rava la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Malvezzi e Perla di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Luigi Rava è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Luigi Rava del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Valli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALLI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, numero 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dall'autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

PRESIDENTE. Dò atto al senatore Valli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'on. Riccardo Bianchi a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

BIANCHI RICCARDO, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Facoltà all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Bianchi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Bava Beccaris a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

BAVA BECCARIS, *relatore*. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori mi onoro di presentare al Senato la relazione, sui titoli del sig. Giacomo Curreno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bava Beccaris della presentazione di questa relazione, che sarà messa all'ordine del giorno di domani.

Invito il senatore Di Prampero a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

DI PRAMPERO, *relatore*. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori mi onoro di presentare al Senato la relazione sui titoli del sig. Camillo Cimati.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e messa all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Invito il senatore Malvezzi a recarsi alla tribuna per la presentazione di alcune relazioni.

MALVEZZI, *relatore*. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui titoli dei signori Benedetto Cirmeni, Enrico Catellani, Giuseppe di Bagno, Emilio Faelli.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Malvezzi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e messe all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Invito il senatore Perla a recarsi alla tribuna per la presentazione di alcune relazioni.

PERLA, *relatore*. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori mi onoro di presentare al Senato le relazioni sui titoli dei signori Giuseppe Di Stefano Napolitano e Antonio Mosconi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Perla della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e messe all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Invito l'onorevole senatore Fabrizio Colonna a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori mi onoro di presentare al Senato la relazione sui titoli del signor Mario Orso Corbino.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Fabrizio

Colonna della presentazione di questa relazione che sarà stampata e messa all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Messaggio

del Presidente della Camera dei Deputati

PRESIDENTE. Dal Presidente della Camera dei Deputati è pervenuto alla Presidenza del Senato il seguente messaggio:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge «Modificazioni alle norme concernenti le elezioni amministrative» di iniziativa della Camera dei Deputati, approvata nella seduta del 1° dicembre 1920, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di questo illustre Consiglio.

Il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Svolgimento della mozione dei senatori: « Pellerano, Colonna Fabrizio, Lustig, Cencelli, Frascara, Di Prampero, Biscaretti, Colonna Prospero, Mazzoni, Salvago Raggi, Boncompagni, Dall'olio Alberto, Ferraris Dante, Torrigiani Filippo, Mazziotti, Mosca al Presidente del Consiglio e ai ministri della guerra e del tesoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento della mozione firmata dall'onorevole Pellerano e da molti altri senatori.

Prego l'onorevole segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Il Senato, impressionato dalle continue dimissioni di distinti ufficiali, costretti, loro malgrado per le condizioni economiche, a rivolgersi alla vita civile; ritenuto che, date le attuali condizioni della carriera militare, difficilmente si potranno reclutare nuovi buoni elementi; ritenuto che gli ufficiali rimasti nell'esercito per l'attaccamento alla vita militare o per altre ragioni sono costretti a lottare contro le attuali condizioni di vita senza possibilità di vincerle; ritenuto che per l'interesse dell'ordinamento e della buona struttura dell'esercito è necessario che questo stato di cose cessi al più presto; invita il Presidente del Consiglio ed i ministri della guerra e del te-

soro a presentare in via d'urgenza una legge che risolve il problema economico degli ufficiali dell'esercito ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellerano per svolgere la sua mozione.

PELLERANO. Onorevoli colleghi! Abbiamo presentata la mozione che stiamo discutendo, spintivi da un preciso dovere, perchè, conoscendo le condizioni della nostra finanza, noi non avremmo mai domandato una spesa maggiore se non ci fosse stata una indiscutibile necessità. Nel momento presente noi riteniamo che tutti gli italiani debbano fare i maggiori sacrifici per migliorare la finanza dello Stato, ma anche i sacrifici hanno un limite che non si può nè si deve oltrepassare. Orbene, se noi consideriamo le condizioni economiche degli ufficiali del nostro esercito, noi vediamo che questo limite è stato sorpassato. Basterà per persuadervene che io vi legga la tabella degli stipendi che hanno oggi gli ufficiali dal sottotenente al colonnello, tabella che mi è stata favorita da un amico senatore che ha firmata la mia mozione. Un sottotenente (e nella tabella sono calcolati gli stipendi compreso il caroviveri) un sottotenente celibe ha mensilmente lire 463.52 un tenente 506.20, un capitano ammogliato con un figlio lire 713.76, un maggiore con due figli lire 902.60, un tenente colonnello con tre figli lire 968.15, un colonnello con tre figli e 26 anni di servizio lire 1198.39. Quando abbiano pagato l'affitto di una umilissima stanza i celibi, e di un piccolissimo quartiere gli ammogliati, ditemi voi che cosa rimane a questi disgraziati, perchè non so chiamarli con altra parola. Da un conto fatto ecco quello che rimane loro: al sottotenente circa lire 200 al mese o poco più (un mio operaio cavatore prende altrettanto ogni sei giorni di lavoro) (*approvazioni*), al tenente circa lire 230, al capitano con moglie e figlio circa lire 300, al maggiore con due figli circa lire 500, al tenente colonnello con tre figli circa lire 550 e al colonnello con tre figli circa lire 650. Possono con questo stipendio che rimane loro dopo aver pagato l'affitto di casa, che è pure una necessità, provvedere al vitto, ai vestiti e a tutte le altre necessità della vita? Lascio a voi, onorevoli colleghi, il giudicare! E vi dico: possiamo noi permettere che dei nostri fratelli che per quattro anni hanno esposto la vita

nella guerra, che son sempre pronti a difenderci e contro i nemici esterni e contro i nemici interni e che non hanno la possibilità di un orario limitato, perchè ogni giorno, e anche di notte quando son chiamati, debbono ubbidire ai loro comandanti, possiamo noi permettere che non abbiano il necessario per vivere?

Noi sappiamo che gli ufficiali francesi hanno il doppio di paga dei nostri e gli ufficiali inglesi il triplo. Io conosco parecchi ufficiali che hanno cessato di fumare, di bere il vino e fanno un solo pasto al giorno: eppure non arrivano con lo stipendio a pagare le spese più urgenti.

Quando poi gli ufficiali hanno trasferimenti è un vero disastro. Sapete quanto dà il Governo per il rimborso di spese? L'ottavo! Ragione per cui un ufficiale che ha famiglia e che spende oggi per trasportare i mobili almeno 3000 lire ha circa 400 lire: e le altre 2600 dove le prenderà?

Se voi paragonate la percentuale degli aumenti di stipendio che hanno avuto tutti gli impiegati dello Stato, ad eccezione dei professori di Università e degli ufficiali di marina, che sono su per giù nelle stesse condizioni degli ufficiali di terra (il ministro della marina ce lo può assicurare), voi trovate che la percentuale d'aumento per gli ufficiali è minore delle altre.

Se poi paragonate questa percentuale con quella che hanno avuto i ferrovieri (*commenti*) allora è un disastro per i poveri ufficiali!

A questo proposito anzi, vi voglio raccontare un aneddoto di cui garantisco l'autenticità: poco tempo fa un maggiore si trovava vicino ad un casello della ferrovia e attendeva che passasse un treno per attraversare il binario.

Stando lì senza far niente incominciò a parlare col casellante: a un dato punto il maggiore dice al casellante: « Ma sa che lei ha uno stipendio maggiore del mio? ».

Il casellante gli risponde: « E perchè non sciopera, lei? Noi con gli scioperi otteniamo quel che vogliamo ».

Il povero maggiore abbozzò un mesto sorriso e melanconicamente andando via diceva tra sè: « Non capisco perchè l'esser disciplinati porti disgrazia! ».

Bisogna però dire la verità, e lo dico a lode dell'onorevole ministro della guerra, egli si è impressionato di questo stato di cose e con la circolare 6 novembre ha cercato di portare un sollievo agli ufficiali: ma anche questo sollievo non è stato sufficiente. Adesso per quella circolare gli ufficiali che hanno famiglia possono avere dei generi di prima necessità ad un prezzo minore; gli ufficiali celibi, come sapete, hanno la mensa: purtroppo però questo non avviene in tutti quanti i centri: ve ne sono alcuni in cui questo non si fa, vi sono luoghi piccoli dove il povero ufficiale non può avere la mensa nè altri vantaggi.

La verità è (e l'onorevole ministro della guerra lo sa, come lo so io) che molti ufficiali hanno ceduto il quinto dello stipendio; ora, ditemi che cosa possono fare questi disgraziati con un quinto di stipendio di meno?

Col nuovo ordinamento dell'esercito molto probabilmente il numero degli ufficiali in servizio attivo diminuirà, per cui il miglioramento che noi domandiamo non porterà al bilancio un aggravio di spese; e il Governo può con molta facilità trovar fondi per la spesa che l'aumento porterà.

Basterà che al piccolo aumento del pane, di cui si tratta ora nell'altro ramo del Parlamento, si aggiungano due centesimi al chilo, perchè per ogni dieci centesimi di aumento del pane, l'erario ha un beneficio di 300 milioni.

Io sono sicuro che il popolo italiano, che è tanto buono e che ha tanto buon senso, pagherà ben volentieri questi due centesimi di più quando sappia che servono per dar modo di vivere decorosamente agli ufficiali del valoroso nostro esercito - diciamolo pure in faccia a tutto il mondo - valoroso, per le grandi prove che ha dato nei quattro anni di guerra e perchè ha dimostrato che non è secondo a nessun esercito del mondo. Confido che l'onorevole ministro Bonomi, che ha già dimostrato per gli ufficiali di volere in qualche modo accontentarli, accetterà la mia mozione, e che, quanto prima, i nostri ufficiali potranno avere il necessario per vivere (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Amero D'Aste.

AMERO D'ASTE. Mi associo alle parole, che

così bene ha dette l'onorevole Pellerano a riguardo degli ufficiali dell'esercito e degli ufficiali di marina, i quali sono in condizioni non certo migliori, anzi dirò peggiori degli ufficiali dell'esercito.

Gli ufficiali di marina per fare la loro carriera bene, debbono farla con entusiasmo. La marina deve essere sempre considerata mobilitata. L'ufficiale di marina deve essere sempre pronto a partire, a lasciare la sua famiglia e andare all'estero e ovunque lo chiami il sentimento del dovere e i bisogni della Nazione.

L'ufficiale di marina ha sempre grandi responsabilità: bisogna che la sua mente sia serena, perchè anche durante la pace vi sono dei momenti gravissimi di pericolo. Per esempio in una notte oscura ci si può trovare avanti un bastimento da un momento all'altro, se non si manovra prontamente, e l'ufficiale non ha la sua serenità, può avvenire una disgrazia tale, da compromettere la nave e la vita dell'equipaggio; e così con il cattivo tempo in un avvicinamento di costa e in moltissime circostanze. Questo ufficiale ha dunque bisogno di essere sereno nel disimpegno del suo servizio, e non deve avere preoccupazioni per la sua famiglia lontana; deve pensare che la sua famiglia lontana ha da vivere sufficientemente. A queste necessità bisogna provvedere assolutamente perchè questi ufficiali possano fare bene e degnamente il loro servizio come lo hanno fatto durante tutta la guerra.

Io spero quindi che il ministro della marina si assocerà al ministro della guerra per provvedere a che gli ufficiali di marina possano avere questa serenità e fare il loro servizio senza preoccupazione. Bisogna pensare che l'ufficiale di marina fa più di metà della sua carriera lontano dalla famiglia, e bisogna quindi dargli il modo che possa far bene il suo servizio.

BONOMI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro della guerra*. Io rispondo assai brevemente alla importantissima mozione del senatore Pellerano svolta in Senato. Rispondo brevemente perchè io non ho nulla da obiettare al quadro che egli ha fatto delle condizioni economiche degli ufficiali. Ammetto

che tali condizioni economiche sono veramente dolorose, e che urge provvedere per migliorare il loro stato economico; riconosco altresì, che nel confronto con il trattamento degli ufficiali degli eserciti esteri, il nostro si palesa in condizioni di inferiorità, ma voglio far notare al Senato che questo argomento è un episodio, è un aspetto della più vasta questione di tutti i funzionari dello Stato, la cui condizione economica risente del terribile disagio che attraversa il Paese, e va considerato quindi in un quadro più vasto. Ad ogni modo, e lo ha riconosciuto testè il senatore Pellerano, io ho cercato di fare nei limiti delle mie possibilità, quanto era opportuno per sollevare alquanto la condizione degli ufficiali. Come ministro della guerra io dovevo, e l'ho fatto, prendere l'iniziativa per provvedimenti finanziari di una certa importanza, di cui dirò più avanti. Dovevo prendere poi dei provvedimenti pertinenti alla sfera della mia particolare facoltà per migliorare le condizioni degli ufficiali. Questi provvedimenti che io ho preso nei limiti, ripeto, delle mie facoltà, perchè non interessavano se non indirettamente il Tesoro, sono stati di quattro ordini.

Anzitutto ho ordinato mediante una circolare, che l'onorevole Pellerano ha ricordata, che gli ufficiali possano prelevare dai magazzini militari e per il tramite delle mense i viveri costituenti la razione del soldato. Il Senato sa che lo Stato per venire incontro alle condizioni disagiate dei suoi funzionari ha istituito da tempo l'Istituto dei consumi. Ma questo Istituto non può, per quanto aperto all'elemento militare, rendere ai militari quei servizi che rende agli impiegati civili, perchè l'instabilità e i mutamenti di sede impediscono loro di partecipare a questi vantaggi che l'Istituto offre ai suoi soci. Come Istituto dei consumi funziona invece nell'Esercito la stessa Amministrazione militare, così che mi è parso possibile far partecipare ai vantaggi che essa offre, attraverso le mense, i nostri ufficiali e sottufficiali. Delle mense profittavano fin qui soltanto gli scapoli che potevano prendere ivi i loro pasti, ma ora ho disposto che tutti gli ufficiali possano prelevare viveri dalle mense militari. Sarà questo un notevole vantaggio, che gioverà a lenire alquanto le loro condizioni economiche disagiate.

Il secondo ordine di provvedimenti che ho preso è quello di permettere di prelevare a pagamento, con ogni garanzia perchè siano evitati abusi, negli oggetti di corredo, casermaggio e governo di cavalli.

Finalmente, come terzo ordine di provvedimenti, ho autorizzato gli ufficiali che abitano nei sobborghi o alla periferia delle grandi città, di valersi della trazione animale per portarsi negli uffici o nelle caserme. Spesso gli ufficiali troverebbero in un sobborgo l'abitazione, ma non sarebbe facile venire nel centro della città: ho dato disposizione perchè si attuino degli speciali trasporti normali per questi ufficiali.

E finalmente ho cercato di dare disposizioni perchè in tutti i corpi d'armata, gli edifici demaniali che lo possano, siano adattati ad alloggio per ufficiali.

Per riguardo ai provvedimenti di più ampia portata finanziaria io li ho prospettati al tesoro, e questo li sta studiando proprio in questo periodo di tempo. Ho prospettato al tesoro alcuni provvedimenti che non sono, ripeto, definitivi, perchè su questo delicato argomento, che è un aspetto del vasto problema del trattamento che fa lo Stato ai suoi funzionari, deciderà la commissione parlamentare incaricata dell'ordinamento dell'esercito, ma che hanno però la caratteristica comune di venire incontro alle speciali condizioni degli ufficiali che soffrono soprattutto per la instabilità di sede. Ho quindi prospettato l'opportunità di studiare una indennità speciale per gli ufficiali, indennità che potrebbe essere graduata secondo gli oneri di famiglia, che dovrebbe compensare la sperequazione relativa alla instabilità nelle sue conseguenze economiche.

Un secondo ordine di provvedimenti riguarda l'indennità di trasferimento: anche questa, diceva benissimo l'onorevole Pellerano, è inadeguata alle esigenze attuali. Infatti noi chiediamo una indennità che è commisurata a situazioni superpassate. Certo anche questa questione va studiata nel quadro dei provvedimenti generali per i funzionari dello Stato, perchè anche altri funzionari debbono avere tale indennità in più alta misura.

Un terzo ordine di provvedimenti riguarda gli aumenti dell'indennità di marcia e accantonamento, che è speciale per l'esercito: e su questo credo di aver fra poco l'assentimento.

del collega del Tesoro. Questa indennità è data oggi nella misura stabilita nel 1907, ossia in una misura ormai sorpassata dalle esigenze odierne.

Naturalmente su queste questioni prospettate al ministro del tesoro, a sollievo immediato degli ufficiali, io non posso prendere un impegno preciso, come non posso esporre i propositi miei circa una decorosa e adeguata sistemazione economica dei quadri dell'esercito.

Questo problema va studiato in un quadro più ampio in relazione cioè al problema dei funzionari e al bilancio dello Stato; ma io posso assicurare gli onorevoli presentatori della mozione che sarò patrocinatore fervido dei bisogni dell'ufficiali, perchè mi rendo conto della benemerente che ha l'esercito, ed ho precisa coscienza di quanto esso abbia reso e renda tutt'ora grandi servigi al paese. (*Applausi*).

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Io debbo una parola di ringraziamento all'onorevole senatore Amero D'Aste che ha voluto abbinare la questione degli ufficiali dell'esercito con quella degli ufficiali della marina, in quanto occorre pure riconoscere che le condizioni economiche sono ugualmente disagiate così per gli uni come per gli altri.

Detto questo, desidero aggiungere che il ministro della guerra, come sempre ha fatto, molto cortesemente mi ha dato immediata notizia dei provvedimenti che ha in animo di adottare, e che in parte ha attuato per gli ufficiali dell'esercito.

Per quanto era in mia facoltà ho dato corso ad analoghi provvedimenti, che spero potranno essere materializzati quanto prima; per quelli che non era nelle mie facoltà dirette di attuare, ho fatto presente al ministro del tesoro che tutti i vantaggi e benefici che potranno essere arrecati nel campo finanziario agli ufficiali dell'esercito dovranno essere estesi in eguale misura agli ufficiali della marina. Quindi la questione per gli ufficiali della marina sta allo stesso punto che per gli ufficiali dell'esercito, e se gli uni avranno vantaggi, uguali li dovranno avere gli altri; come è giusto, dappoi- ché l'esercito e la marina sono i due elementi

di quella gran forza militare che costituisce il presidio sicuro della nazione in guerra ed il fondamento delle nostre istituzioni liberali in pace.

PELLERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. Io dichiaro che sono soddisfatto della risposta del ministro della guerra, il quale ha riconosciuto giusto che si debba provvedere al più presto ai bisogni degli Ufficiali dell'esercito; e intanto lo pregherei anche di sospendere il cambiamento dell'uniforme che importa molte spese e porterebbe un altro colpo ai poveri e disgraziati ufficiali.

BONOMI *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro della guerra*. Su quest'ultima questione che ha sollevata il senatore Pellerano posso dargli una risposta precisa: ho già disposto per sospendere ogni provvedimento in proposito. (*Benissimo, approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta la mozione?

BONOMI, *ministro della guerra*. Io chiederei ai presentatori della mozione qualche lieve modificazione.

La mozione termina con queste parole: « Invita il Presidente del Consiglio ed i ministri della guerra e del tesoro a presentare in via d'urgenza una legge che risolva il problema economico degli ufficiali dell'esercito ».

Io chiederei ai presentatori della mozione che si modificasse in questo senso: « Invita il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri militari e del tesoro a risolvere il problema economico degli ufficiali dell'esercito e della marina » e questo per tener conto delle parole pronunciate dal mio collega della marina.

Con questa modificazione accetto la mozione.

PELLERANO. Accetto anche a nome dei colleghi firmatari questa modificazione.

PRESIDENTE. Rileggo la mozione con le modificazioni accennate dal ministro della guerra e accettate dal senatore Pellerano e dagli altri proponenti:

« Il Senato, impressionato delle continue dimissioni di distinti ufficiali, costretti, loro mal-

grado, per le condizioni economiche a rivolgersi alla vita civile, ritenuto che, dato le attuali condizioni della carriera militare, difficilmente si potranno reclutare nuovi buoni elementi; ritenuto che gli ufficiali rimasti nell'esercito e nella marina per l'attaccamento alla vita militare e per altre ragioni, sono costretti a lottare contro le attuali condizioni di vita senza possibilità di vincerle; ritenuto che per l'interesse dell'ordinamento e della buona struttura dell'esercito e nella marina è necessario che questo stato di cose cessi al più presto;

Invita

« il Presidente del Consiglio ed i ministri militari e del tesoro a risolvere il problema economico degli ufficiali dell'esercito e della marina.

Pellerano, Colonna Fabrizio, Lustig, Cencelli, Frascara, Di Prampero, Biscaretti, Colonna Prospero, Mazzoni, Salvago Raggi, Boncompagni, Dallolio Alberto, Ferraris Dante, Torrigiani Filippo, Mazziotti, Mosca ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
È approvata all'unanimità.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Cassis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASSIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Incoraggiamenti alla frutticoltura ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cassis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la nomina di un Commissario di vigilanza al fondo per l'emigrazione:

Senatori votanti 211
Maggioranza 106

Ebbero voti:

Il senatore Mosca 189
» Perla 1
Voti nulli o dispersi 8
Schede bianche 13

Eletto il senatore Mosca.

Per la nomina di un Commissario nella Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti 205
Maggioranza 103

Ebbero voti:

Il senatore Gioppi 173
» Bernardi 6
Voti nulli o dispersi 10
Schede bianche 16

Eletto il senatore Gioppi.

Per la nomina di un Commissario nella Commissione per i decreti registrati con riserva:

Senatori votanti 210
Maggioranza 106

Ebbero voti:

Il senatore Dorigo 109
» Torrigiani Filippo 39
» Pianigiani 33
» Garofalo 4
» Gioppi 2
Voti nulli o dispersi 5
Schede bianche 18

Eletto il senatore Dorigo.

Seguito della discussione del disegno di legge « Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori » (N. 129-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge « Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori ».

Nell'ultima seduta il Senato ha approvato gli articoli fino al 17. Dò quindi lettura dell'articolo 18.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI - PESCA MARITTIMA.

Art. 18.

Chiunque eserciti il mestiere di pescatore senza essere provvisto del libretto di matricola e del foglio di ricognizione, di cui all'art. 19 del Codice di marina mercantile e 103 del relativo regolamento, sarà punito coll'ammenda da lire 50 a lire 300.

I ragazzi di età inferiore agli anni 14 dovranno essere provvisti di un libretto di identità, che sarà rilasciato gratuitamente dal capitano di porto. I libretti di identità dovranno indicare il nome, il cognome, la paternità, l'età e il luogo di residenza; non potranno ottenere il libretto di identità, se non soddisfano alle condizioni prescritte dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

Sarà cura degli uffici di porto di annotare su tali documenti, oltre l'imbarco, e lo sbarco, le contravvenzioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

Queste ultime dovranno essere riprodotte nei registri della gente di mare.

A tale effetto è fatto obbligo ai cancellieri del magistrato giudicante di comunicare alla Capitaneria di porto compartimentale le sentenze circa i reati di pesca.

Nel caso di recidiva importante sospensione dell'esercizio della pesca, la Capitaneria di porto, durante il tempo di sospensione, dovrà ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

(Approvato).

Art. 19.

L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione o del libretto di indennità.

I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del Codice di commercio.

Le infrazioni del presente articolo sono punite coll'ammenda da lire 200 a lire 1000.

(Approvato).

TITOLO VIII.

PESCA LAGUALE E FLUVIALE.
DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 20.

Chiunque voglia esercitare la pesca nelle acque interne pubbliche e private allo scopo di vendere il prodotto o di cederlo ad altri, previo compenso di qualsiasi natura, o la eserciti per conto di terzi traendone remunerazione di qualsiasi genere, è considerato, agli effetti della presente legge, pescatore di mestiere, e deve essere iscritto nell'apposito registro che sarà istituito presso la Prefettura e le Sottoprefetture, nella cui giurisdizione trovasi la località in cui egli ha l'abituale domicilio.

Allo stesso obbligo va soggetto chi, pur non facendo dell'esercizio della pesca la sua abituale professione, e non venda o comunque non ceda il prodotto della pesca, voglia esercitare con qualsiasi attrezzo, con barche o dalle rive, la pesca nelle acque pubbliche o in quelle private comunicanti con le prime.

A tale scopo le Prefetture e Sottoprefetture terranno un registro pei pescatori di professione, ed uno pei dilettanti.

Avvenuta la iscrizione, è fatto obbligo ai Prefetti e Sottoprefetti di rilasciare ai richiedenti, a loro spese, un libretto colla licenza di pesca, unitamente alle leggi e regolamenti vigenti e coll'indicazione se pescatore di mestiere o dilettante. Nell'esercizio della pesca, tutti dovranno essere muniti della propria licenza di pesca.

La licenza di pesca avrà la durata dell'anno solare in qualunque momento essa venga rilasciata.

La tassa per la licenza dei pescatori di mestiere è di lire 10; per i pescatori dilettanti lire 20. Essa viene devoluta in aumento del bilancio per il servizio della pesca.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. In sede di discussione generale, ho chiesto che fossero esonerati dall'obbligo di pagare la tassa gli operai ed i contadini che per svago e per provvedere ai bisogni delle loro famiglie vanno alla pesca traendone cibo sano, buono ed a buon mercato. La risposta dell'onorevole ministro mi lasciava sperare che

la legge avrebbe potuto essere interpretata in modo da consentire a questi operai e a questi contadini di esercitare la pesca senza pagare alcuna tassa. Mi sono poi convinto che insisterei inutilmente presso l'Ufficio centrale, il quale farà della questione della tassa un *porro unum est necessarium* dell'approvazione della legge. Quindi non insisto. Mi limito però soltanto a provocare una dichiarazione dall'Ufficio centrale. La pesca nei laghi, nei fiumi e nei torrenti non si può esercitare di regola che da più persone: una sola persona nè con la grada, nè con la vangaiola, nè col tramaglio può esercitare la pesca. Ora, se la pesca sarà esercitata da un dilettante insieme ad altre persone, che non siano munite di licenza, queste persone saranno soggette a pagare la multa?

(*Segni di diniego del senatore Grassi*).

Il senatore Grassi mi fa segno di no. Orbene io desidero che di questa dichiarazione, che è una specie di interpretazione autentica della disposizione dell'articolo, si tenga conto in sede di regolamento, affinché non accada che, trascinati, questi pescatori, dinanzi all'autorità giudiziaria, vadano incontro ad una condanna che, secondo il mio modo di vedere, sarebbe ingiusta.

Non ho altro a dire.

GRASSI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *relatore*. Io credo che sia evidente che se il pescatore ha bisogno di aiuti, non occorre che anche questi abbiano la licenza. Il caso è analogo a quello di colui che va a caccia con le reti, giacchè anche qui è necessario il concorso di più persone, ma basta che una sola di esse sia munita del permesso di caccia.

LAGASI. Mi acconco a questo chiarimento e ringrazio l'Ufficio centrale.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Ho domandato la parola unicamente per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato sopra una correzione materiale che occorre apportare a questo articolo. Ci è sfuggita a noi dell'Ufficio centrale una vera e propria tautologia giuridica, dove è detto che il pescatore deve essere iscritto nell'apposito registro che sarà istituito presso la prefettura e

sottoprefetture, nella cui giurisdizione trovasi la località in cui egli ha l'abituale domicilio; evidentemente l'aggettivo *abituale* va soppresso.

MICHELI, *ministro per l'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Riguardo alla osservazione del senatore Lagasi, per amore di concordia posso anche aderire alle dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale, tanto più che in sostanza la questione viene rimandata ad un articolo di regolamento, dove la cosa potrà essere dichiarata con maggior precisione. Perché mentre non ho difficoltà di accettare il principio dal quale il senatore Lagasi era partito come dichiarai alcuni giorni or sono, oggi mi trovo un poco incerto di fronte all'estensione che sembra esser compresa nelle parole del senatore Grassi. Io non credo infatti che si possano tanto allargare le maglie della legge, da consentire che un gruppo di pescatori si rechi a pescare sotto l'egida di una sola licenza: se si tratta di pescatori la licenza debbono averla tutti. Io comprendo come possa esserci un pescatore che abbia la direzione di una comitiva di persone che pescatori non siano e credo che in questo solo caso il concetto del senatore Lagasi possa trovare applicazione; ma non potrei consentire che alla cosa sia data quella larga interpretazione che sembra risulti dalle parole del senatore Grassi.

Io quindi prendo impegno di contemperare nel regolamento il criterio che ha mosso le osservazioni del senatore Lagasi con la necessità che tutti coloro che pescano abitualmente, sia per diletto che per professione, abbiano tutti la licenza.

Siccome questo è senza dubbio l'intendimento dell'Ufficio centrale, non occorre aggiungere altro; ad esso poi debbo rivolgermi perchè sia tolto l'ultimo periodo dell'ultimo capoverso di questo articolo. Dice questo capoverso: « La tassa per la licenza dei pescatori di mestiere è di lire 10, per i pescatori dilettanti di lire 20 », ed aggiunge: « esso viene devoluto in aumento del bilancio per il servizio della pesca ».

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Allora non siamo d'accordo, onorevole ministro.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Non siamo d'accordo? Ne sono molto dispiacente, ma è

una cosa nella quale io non posso deflettere, perchè io ho persuaso il tesoro ad accettare l'aumento di circa 300,000 lire per i guardiapesca, per i capi, per gli agenti, ecc., solamente perchè ho potuto dimostrare al ministro del tesoro che il gettito delle tasse di pesca sarebbe andato a compensare l'erario di questa maggiore spesa.

Questa mattina stessa mi sono nuovamente recato al Ministero del tesoro per discutere sopra questa questione, perchè sapevo che l'Ufficio centrale annetteva ad essa una grande importanza: mi si è risposto, fra l'altro, che vi sono certe disposizioni particolari della contabilità generale dello Stato le quali non consentirebbero una impostazione di questo genere.

Del resto faccio osservare all'Ufficio centrale che la impostazione finanziaria del progetto era questa: le spese ordinarie erano portate a 746,000 lire. Ora l'Ufficio centrale me le ha portate ad un milione ventinovemila lire; ci sono duecentoventi o duecentotrentamila lire di più solo per questa istituzione creata *ex novo*.

Ora il tesoro non ha avuto dall'Ufficio centrale nessuna comunicazione intorno a questo nuovo aggravio; ho dovuto io cercare di persuaderlo in questo senso, e mentre il tesoro mi ha risposto negativamente per i trenta milioni, salvo la questione dell'ispettore generale e dei quattro ispettori, della quale parleremo a suo tempo, per il rimanente si è adattato. Ma si è adattato a portare lo stanziamento da 746,000 lire a 1,029,000 lire (che son quasi 300 mila lire di differenza) soltanto spinto dalla mia osservazione che, secondo le varie statistiche e i vari censimenti che sono stati fatti, si può prevedere un introito di circa 200,000 lire quale provento della licenza di pesca. Solo a questa condizione il tesoro ha accettato.

Ma se noi vogliamo mettere questo gettito speciale a parte per costituirne quasi un'amministrazione speciale, il tesoro non accetta. Ed io ho l'incarico, di dichiarare che il Governo non accetterà mai una disposizione di questo genere.

RIZZETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZETTI. Io debbo dire pochissime parole, malgrado il dispiacere che ho di non essere d'accordo con l'Ufficio centrale, per associarmi

a quanto ha detto l'onorevole ministro. Io credo che la contabilità dello Stato non ammetta che vi siano entrate speciali devolute a spese speciali: tutte le entrate dello Stato vanno nelle casse dello Stato, e tutte le spese attingono alle casse dello Stato. Perciò io credo che questa disposizione sia proprio contraria alle disposizioni generali che reggono la contabilità dello Stato. Pregherei quindi l'Ufficio centrale di consentire a che questa disposizione fosse tolta.

Mi associo a quanto ha espresso l'onorevole ministro.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io ho chiesto di parlare sopra questo articolo prima di tutto per associarmi alla proposta del ministro e dell'onorevole Rizzetti, di non creare una specie di Cassa speciale per il servizio della pesca devolvendovi il provento delle tasse di licenza per i pescatori. Questa fabbricazione di Casse speciali ha dato sempre risultati cattivi: essa in ogni caso viene a disordinare quell'unità di Cassa che deve essere una delle basi fondamentali della gestione finanziaria.

Domando poi per quale motivo si vuole obbligare l'Amministrazione, allorquando rilascia ai richiedenti, a loro spese, il libretto colla licenza di pesca, a consegnare loro *unitamente* (come dice il disegno di legge) le leggi e i regolamenti vigenti sulla materia. Questa è una novità che non merita consenso. Nessuna amministrazione dello Stato fornisce a coloro, i quali chiedono o tessere o permessi o passaporti o concessioni e via dicendo, il testo delle leggi e dei regolamenti relativi alla materia: ciascuno, se ne ha bisogno, può procurarselo a sue spese.

Oltre a ciò o il rimborso non equivale al costo e allora si cagiona all'Amministrazione una spesa rilevante dato l'attuale altissimo costo della stampa e della carta, o si costringono quegli individui a comprare dallo Stato cose che possono avere in altro modo: perfino coloro, che hanno già il testo delle leggi e dei regolamenti, sarebbero obbligati a pagare all'Amministrazione cose di cui sono già provveduti.

Propongo dunque che al quarto comma di questo articolo quelle parole « unitamente alle

leggi e ai regolamenti vigenti » siano soppresse.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Rispondo subito all'onorevole senatore Carlo Ferraris. L'Ufficio centrale aveva creduto che fosse una cosa pratica per la quale non si dovesse creare nulla di così straordinariamente nuovo che nei libretti dei pescatori ci fossero le leggi e regolamenti vigenti, perchè i pescatori se li potessero leggere. D'altronde la pubblicazione di questo libretto non dovrebbe essere molto difficile. Se l'onorevole Ferraris ritiene proprio che questa richiesta di unire le leggi e regolamenti vigenti a quel libretto possa essere fonte di tanta difficoltà, l'Ufficio centrale non ci insisterà. Pareva una cosa pratica che si facesse un libretto per i pescatori in cui ci fossero le leggi e regolamenti affinché i pescatori le potessero apprendere (tanto più che il libretto lo pagano loro) pareva una cosa che non dovesse determinare nessuna difficoltà.

E veniamo alla questione più importante che è quella sollevata dall'onorevole ministro, a cui si è associato l'onorevole Rizzetti.

Noi non vogliamo in nessuna guisa turbare la buona applicazione della legge di contabilità dello Stato: noi vogliamo la sostanza e non la forma. Noi abbiamo fatto il calcolo che per l'attuazione di questa legge occorre una certa somma di danaro: secondo il calcolo che ha fatto l'Ufficio centrale occorre una dotazione di cinquanta milioni. L'onorevole ministro di agricoltura ci ha detto che egli non ha potuto ottenere, malgrado le sue amorevoli, insistenti pressioni presso il ministro del tesoro, questa assegnazione. Adesso ci si tolgono anche queste che sarebbero dalle due alle 300,000 lire all'anno e che speriamo grado a grado diventino una somma maggiore. Domandiamo al Senato se crede che si possa andare avanti a studiare e proporre una legge alla quale mancheranno i mezzi finanziari per una esecuzione qualsiasi. Per volere il fine bisogna volere i mezzi, se non date i quattrini, in nessuna guisa riuscirete, molto probabilmente, a ottenere che la legge venga applicata. Posso consentire con l'onorevole ministro sopra certe rescissioni, sopra certe resciazioni; egli non troverà forse l'Ufficio centrale divergente dalle sue opinioni

riguardo a certe economie, ma se proprio non diamo in nessun modo i denari non so come si potrà applicare la legge. Si tratta di due o di tre od al più di 400,000 lire; noi non domandiamo che venga tenuta una contabilità speciale, ma che si applichino puramente al servizio della pesca quelle somme che in fine di ogni esercizio finanziario risulteranno essere state il provento delle tasse che si sono riscosse a carico dei pescatori abituali o dilettanti. Volete un'altra formula? Ma noi siamo disposti a cambiare tutte le formule che volete, purchè ci diate i quattrini, senza i quali, lo ripeto a sazietà, avremo fatto una buona legge, ma difetteranno i mezzi per attuarla.

RIZZETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZETTI. Non è questione di sottrarre al servizio della pesca questi denari...

ROLANDI RICCI. Ma non ce li vogliono dare!

RIZZETTI. Ma se entrano nelle casse dello Stato...

ROLANDI RICCI. Ma se non ce li vogliono dare!

RIZZETTI. Ma siccome è stabilito nella parte finanziaria ciò che si dà al servizio della pesca, a me sembra non occorre altro....

ROLANDI RICCI. Era un di più che domandavamo!

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

RIZZETTI. Comunque io penso che non è possibile stabilire in una legge che una data entrata sia destinata ad una specifica spesa. Tutto ciò che riscuote lo Stato va nelle sue casse e tutto ciò che deve pagare esce dalle sue casse.

GRASSI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *relatore*. Io volevo soltanto fare un'osservazione per quanto si riferisce all'aggiunta delle leggi e dei regolamenti nei libretti. L'idea di quest'aggiunta non è nostra, ma l'abbiamo adottata, avendo avuto sott'occhio il libretto di licenza usato nella Svizzera. Io ne posseggo una copia e se l'onorevole Ferraris crede, posso domani portargliela.

Ho avuto occasione, sul Lago Maggiore, di persuadermi dell'utilità di questa misura adottata dalla Svizzera. L'aggiunta di alcune pagine ai libretti non può importare una spesa

sensibile. In ogni modo, è una cosa tanto utile che il pescatore abbia queste leggi e regolamenti sotto mano, che io credo che il Senato vorrà adottare la nostra proposta.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Sono due le eccezioni che questo articolo ha sollevato: una quella dell'onorevole Ferraris riguardante il munire il libretto di licenza di pesca delle leggi e dei regolamenti vigenti. Posso consentire con lui che effettivamente la stampa intiera della legge composta di più che quaranta articoli e del regolamento, che sarà anche più lungo, possa essere una cosa eccessiva. Però si può dire: « le disposizioni principali » oppure stabilire nel regolamento quali sono gli articoli che dovranno essere inseriti nel libretto. Quindi prego l'Ufficio centrale di accettare la proposta del senatore Ferraris, omettendo le parole: « le leggi e i regolamenti vigenti ».

M'impegno di indicare nel regolamento gli articoli della legge da riprodurre nel libretto: saranno sette od otto, i più importanti. L'accordo che abbiamo trovato in questa parte parmi si possa trovare anche nell'altra. Comprendo le ragioni per le quali l'Ufficio centrale desidera che i fondi per la pesca sieno aumentati e sieno più conformi a quelli che sono veramente i bisogni, ma io non posso deflettere dalle direttive generali del Governo. Non posso mutare quelle che sono le disposizioni che i colleghi più direttamente responsabili della finanza dello Stato hanno dato a questo riguardo e delle quali non posso essere che l'eco fedele in quest'Aula.

Debbo però ripetere che, in fondo, il finanziamento della legge non è così meschino come si afferma: sono venti milioni, in dieci anni, che il Governo potrà impiegare a norma del primo e secondo articolo della legge; e poi vi è uno stanziamento di un milione e 29,000 lire l'anno, mentre prima v'erano poche decine di migliaia di lire.

Aumentiamo così di un milione all'anno lo stanziamento ordinario della pesca: sarà poco di fronte alla Francia, che ha centinaia di milioni in bilancio a questo riguardo e di fronte agli Stati Uniti; ma noi dobbiamo lavorare con le nostre forze e, in questo momento, le somme che possono essere messe a nostra disposizione sono modeste.

Debbo ricordare la frase dell'onorevole Rolandi Ricci: l'ottimo è nemico del bene. L'accantonare il provento delle tasse per la pesca non è consentito dalla legge sulla contabilità dello Stato e non può essere accettato dal Governo.

Quando ammettessimo questo per la pesca domani lo si pretenderà per la caccia, per la tassa sul vino; molte delle tasse nuove, darebbero origine ad altrettante richieste a questo riguardo; invece il bilancio dello Stato non può e non deve che ricevere da una parte e dare dall'altra, senza specificazioni o accantonamenti.

Credo che non si possa chiedere di più in questo momento, in cui si deve tener conto anche di poche migliaia di lire; per questo insisto perchè quelle parole non sieno mantenute; ripeto che, se si mantenessero, dovrei sentire il Consiglio dei ministri per questo punto, perchè ho avuto mandato esplicito di oppormi all'approvazione di esso.

GUALTERIO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *dell'Ufficio centrale*. Sono stato diversi anni relatore del bilancio della marina, e so che, per apposita disposizione di legge, allo stanziamento per le Costruzioni navali erano devoluti in aggiunta e a vantaggio delle nuove costruzioni i residui attivi del bilancio. Parmi quindi che se, sotto quella proposta o sotto un'altra forma, venisse stabilito per legge che nei fondi assegnati alla pesca fossero compresi questi introiti, sarebbe sanzionata la deroga alla legge sulla Contabilità dello Stato. La legge stessa verrebbe a stabilire in questo caso che, o per sempre, o per un certo numero di anni, le attività delle licenze di pesca dovessero andare a beneficio della industria che si vuole incoraggiare.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale insiste? L'onorevole ministro dichiara che, quando il paragrafo della Commissione fosse approvato, dovrebbe sospendere la discussione del disegno di legge, non essendo autorizzato ad accettare questo paragrafo.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio non insiste; si asterrà dal votare.

PRESIDENTE. Prima dell'articolo pongo ai voti i diversi emendamenti: primo quello del senatore Rolandi Ricci, perchè sia soppressa dal primo paragrafo la parola « abituale »; secondo

quello del sen. Carlo Ferraris, che sia soppressa l'aggiunta ai libretti di pesca « unitamente alle leggi e regolamenti vigenti ». Avendo dichiarato il ministro che accetta la soppressione, riservandosi di dichiarare in sede di regolamento quali sono gli articoli che meritano di essere riprodotti, pongo ai voti la soppressione di questo inciso e della parola « abituale ».

Chi approva la soppressione è pregato di alzarsi.

È approvata.

Il Ministro chiede la soppressione del seguente inciso: « Essa viene devoluta in aumento del bilancio per il servizio della pesca ». L'Ufficio centrale si astiene.

Chi approva la soppressione di questo inciso, è pregato di alzarsi.

È approvata.

Rileggo l'articolo così emendato :

Art. 20.

Chiunque voglia esercitare la pesca nelle acque interne pubbliche e private allo scopo di vendere il prodotto o di cederlo ad altri, previo compenso di qualsiasi natura, o la eserciti per conto di terzi traendone remunerazione di qualsiasi genere, è considerato, agli effetti della presente legge, pescatore di mestiere, e deve essere iscritto nell'apposito registro che sarà istituito presso la Prefettura e le Sotto Prefetture, nella cui giurisdizione trovasi la località in cui egli ha il domicilio.

Allo stesso obbligo va soggetto chi, pur non facendo dell'esercizio della pesca la sua abituale professione, e non venda o comunque non ceda il prodotto della pesca, voglia esercitare con qualsiasi attrezzo, con barche o dalle rive, la pesca nelle acque pubbliche o in quelle private comunicanti con le prime.

A tale scopo le Prefetture e Sotto Prefetture terranno un registro per i pescatori di professione, ed uno per i dilettanti.

Avvenuta la iscrizione, è fatto obbligo ai Prefetti e Sotto Prefetti di rilasciare ai richiedenti, a loro spese, un libretto colla licenza di pesca, coll'indicazione se pescatore di mestiere o dilettante. Nell'esercizio della pesca, tutti dovranno essere muniti della propria licenza di pesca.

La licenza di pesca avrà la durata dell'anno

solare in qualunque momento essa venga rilasciata.

La tassa per la licenza dei pescatori di mestiere è di lire 10; per i pescatori dilettanti lire 20.

Chi approva l'articolo così emendato, voglia alzarsi.

È approvato.

Art. 21.

Le disposizioni dei titoli 3 e 4 della presente legge sono estese ai pescatori, che esercitino la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

Il titolo 5 si applica anche per le acque pubbliche e per quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca.

Le funzioni che per la pesca marittima sono affidate ai capitani di porto, per quella delle acque lacuali e fluviali spettano ai prefetti e sotto prefetti di ciascuna provincia.

(Approvato).

Art. 22.

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore alla entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della presente legge.

Resteranno pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente dell'art. 3 del Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero, se entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto.

Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, il Ministero di Agricoltura provvederà alla revisione dei decreti con i quali già venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca.

Qualora il riconoscimento fosse revocato mediante decreto del Ministero di agricoltura, su conforme parere del Comitato interministeriale della pesca, contro tale provvedimento è am-

messo soltanto reclamo in conformità del disposto negli articoli 16 e 17.

Potrà essere concessa l'espropriazione per pubblica utilità di quelle acque che, a seconda del giudizio dell'Ispettorato, d'accordo colla Regia prefettura, non siano coltivate in proporzione della loro potenzialità.

GOLGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLGI. Sull'articolo 22, che essenzialmente tratta della revisione delle disposizioni che riguardano i diritti esclusivi di pesca, devo pregare il signor ministro e l'Ufficio centrale di volermi fornire un chiarimento. Mi decido a fare questa domanda dopo che alcuni colleghi, molto più competenti di me in materia, mi hanno dichiarato, che, di fronte alle eventuali contestazioni che potranno sorgere nell'avvenire, la dizione di una parte di quell'articolo non ha la voluta chiarezza.

Lo schiarimento che invocherei è questo: se la revisione di cui all'articolo 22 è tale da permettere al ministro - esaminato lo stato delle cose, di diritto e di fatto - di dichiarare estinti i diritti di pesca e decaduti gli attuali concessionari. La questione è più grave di quello che si sarebbe inclinati a supporre: essa richiede tutta l'attenzione del Governo. Colla mia domanda, vengono ancora in discussione i diritti esclusi, prevalentemente di origine feudale, di pesca, e si tratta più precisamente di quella Società francese di origine dubbia, che svolge la sua azione in modo torbido e che pur ora fa sentire la sua influenza con sistemi che inquietano la popolazione peschereccia della regione di Pavia. Lo stesso sindaco di Pavia, dopo la seduta del Senato di tre giorni or sono, si rivolge a me perchè chieda su questo argomento degli schiarimenti, anche in considerazione della minaccia di movimento, di carattere speciale e anche politico che accenna a svolgersi su quella regione.

Ho detto che si tratta ancora di un'influenza delle società *des placers aurifères*, la quale continua a far sentire la sua azione dannosa. La questione si riduce ad un problema di lavoro che un'estesa classe di pescatori della regione vorrebbe fare e non lo può per l'influenza di seconda e terza mano che risale sempre alla stessa società. Della questione ha dovuto occu-

parsi l'intera Amministrazione comunale, che in questi giorni mi ha fatto scrivere apposita lettera, pregandomi di occuparmi della cosa. Ecco la lettera:

« Noi qui assistiamo, scrive quel signor sindaco, ad un fenomeno impressionante: *La Société des placers aurifères de la haute Italie*, che domina sovrana per circa quaranta chilometri sul fiume Ticino, dal Ponte Coperto al Boscaccio di Bereguardo, sta facendo pratiche, a quanto ci consta, per estendere il dominio anche sul corso del fiume appartenente alla provincia di Milano, ed allora tutto il bel Ticino andrebbe in mani straniere e speculative ».

L'Amministrazione comunale non ha mancato di occuparsi anche di provvedimenti per trovare un rimedio e me li comunica. Dice l'Amministrazione comunale che sarebbe opportuno di presentare un emendamento nel senso di far dichiarare decaduti tutti i diritti di pesca dei privati:

« Pensiamo, testualmente scrive ancora nella sua lettera quel signor sindaco, che sarebbe opportuna la presentazione di un emendamento nel senso di far dichiarare decaduti tutti i diritti di pesca *et similia* dei privati, sulle acque demaniali (laghi, stagni, fiumi, ecc.) quando tali diritti traggono la loro origine da tempi ai quali noi non possiamo più riconoscere alcuna influenza diretta sui nostri ».

« Quando ciò non fosse possibile ottenere in sede di un semplice emendamento ad un disegno di legge, ci pare che si potrebbe addivenire ad un temperamento sottoponendo, per esempio, tali diritti ad una urgente e radicale revisione per vedere quali di essi abbiano tuttora ragione di sussistere ».

« In ogni caso non dovrebbe mai essere permessa la cessione collettiva di tali diritti a Società od imprese aventi scopo di lucro e tanto meno alle Società straniere, e ciò dovrebbe avere effetto retroattivo, oltre che per considerazioni ideologiche e di principio, anche nell'interesse immediato dei consumatori di pesce e delle classi lavoratrici ».

Ed altre considerazioni assennate ancora espone il sindaco di Pavia nella sua lettera.

Io ho voluto comunicare, almeno in parte, il contenuto di quel documento per dimostrare come la questione interessi vivamente quelle

popolazioni, determinando una specie di fermento. Questo ho creduto di dover fare anche per giustificare la mia insistenza nell'invocare qualche parola chiara e recisa che valga a dissipare quei dubbi, a calmare quello stato d'animo!

La convenienza di qualche dichiarazione, possibilmente immediata, risulta anche dal fatto che la questione che era dapprima puramente economica, ora accenna ad assumere carattere politico. Si tratta, come ho detto, della possibilità di lavoro per i pescatori: essi invocano di lavorare ma non possono farlo, non perchè manchi la possibilità di un lavoro proficuo, ma perchè ciò è loro impedito per l'influenza di quella Società francese che, in modo più o meno regolare, è riuscita ad ottenere i diritti esclusivi di pesca per tutto il tratto di Ticino (40 o 50 chilometri) che dal Ponte Coperto sul Ticino va fino a Bereguardo e che ora, a quanto sento, fa ancora pratiche per conquistare lo stesso diritto per altro tratto del fiume, tratto appartenente alle provincie di Milano e di Novara.

Lo stato di fatto è lassù caratterizzato da questo: se i pescatori, spinti dalla necessità di provvedere alla loro vita ed a quella delle loro famiglie, tentano di avanzarsi in quelle parti del Ticino, anche nelle così dette *langhe*, difese, o non difese, dal regolamentare *veto*, subito incorrono in contravvenzioni. Questo crea l'impossibilità di lavorare ed il lavoro è così diminuito per i quattro quinti. La classe dei pescatori di tutta quella regione si trova quindi nelle deplorabili condizioni di vita, da me precedentemente tracciate in parte.

Una Cooperativa di pesca mi informava, non molti giorni or sono, che dopo aver lavorato la notte intera e parte della giornata, compiendo un lavoro faticoso ed esauriente (pel quale lavoro doveva assumere un gran numero di pescatori per far guadagnare a tutti qualche cosa) arrivava ad avere dei dividendi meschini ed assolutamente insufficienti per la vita dei pescatori e delle loro famiglie (meno di due lire!)

Si tratta, per ora, di lamenti, ma come io ho dovuto pur dire, i semplici lamenti già accennano a passare a forme di commovimenti di classe!

Ho accennato dianzi al fatto che la questione minaccia di diventare anche politica.

Voglio in proposito ricordare che, verso i primi del novembre, ebbe luogo un comizio nel quale il tema da trattare fu questo: « Necessità di svolgere un'azione perchè venga annullato il famoso decreto prefettizio col quale veniva riconosciuto alla *Société des Placers aurifères de la Haute Italie* l'esclusivo diritto di pesca nel tratto di canale che va dal ponte coperto di Pavia alla Cascina Boscazzo di Bereguardo, togliendo in tal modo il pane a tante povere famiglie ».

La tendenza politica si è accentuata in questa ultime settimane e forse io ho contribuito ad impedire il movimento che si stava preparando assicurando che la legge, già allo studio, avrebbe provveduto a tante cose, e anche ai guai ora giustamente lamentati. La progettata azione collettiva doveva consistere presso a poco in questo, che in certo giorno, e in ora prestabilita i pescatori avrebbero, con le loro barche, invaso tutti i canali sui quali sono estesi i divieti. Il motto della spedizione era: « Noi faremo concordi quest'azione per la conquista dei nostri diritti: accadrà quello che può accadere!... »

Come ho detto, la spedizione non ebbe luogo allora, ed io penso abbia giovato l'assicurazione che la nuova legge avrebbe provveduto. Io non posso però assicurare che il progetto di forzare la mano, anche con una forma di violenza, sia del tutto abbandonato!

Credo che una dichiarazione esplicita da parte del ministro potrebbe valere a quietare gli animi, e son sicuro che il signor ministro, che ha dimostrato tanto buon volere perchè la legge possa fare tutto il bene possibile, non vorrà negare questa parola franca.

In ordine ai provvedimenti che ormai si impongono d'urgenza, voglia il Senato permettermi di ripetere qui la domanda da me già fatta in occasione della discussione generale: Perchè non si concede, colla volute modalità di legge, il diritto esclusivo di pesca nel Ticino alla « Società Anonima Cooperativa Ticinese » legalmente costituita e che darebbe le necessarie guarentigie di regolare funzionamento?

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Dal discorso dell'onor. Golgi ho rilevato che due sono i punti che l'interessano in ordine all'articolo 22; uno è d'indole generale e io gli rispondo su quello, l'altro è d'indole più speciale, perchè il senatore Golgi ritiene che un decreto del prefetto di Pavia abbia consentito il riconoscimento di un diritto particolare di pesca a favore di non so quale Società francese e che contro questo decreto vi sia motivo di giuste lagnanze da parte dei pescatori pavesi. Esso riguarda esclusivamente il potere esecutivo: vedrà il competente ministro se il decreto del prefetto di Pavia dev'essere tenuto fermo o revocato; a questo proposito l'Ufficio centrale non ha nessuna competenza per poter dare esauriente risposta alle osservazioni del senatore Golgi.

Per la parte generale vorrei pregare l'onorevole Golgi di specificarci in che cosa egli non trova abbastanza chiara la dizione progettata dell'art. 22, perchè quest'articolo dispone così:

« Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore alla entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della presente legge ».

L'Ufficio centrale, seguendo in ciò la traccia del progetto ministeriale, non si è sentito di abolire i diritti quesiti esistenti ed attuati anteriormente alla legge del 1877; ha creduto di doverli rispettare, però con certe cautele al riguardo della loro vera esistenza e con una certa moderazione al riguardo della convenienza che vi sia di mantenerne il rispetto.

Infatti l'articolo prosegue « resteranno pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente dell'articolo 3 del Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero, se entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto non abbiano fatta domanda corredata coi documenti prescritti dall'articolo 4 del sopra citato decreto ». Contemplando l'ipotesi che taluni di questi diritti non siano stati riconosciuti già da un atto della competente autorità, l'Ufficio ha proposto che la mancanza del riconoscimento ne induca la decadenza: così se non

siano stati riconosciuti e non sia stata proposta neanche legittima domanda di riconoscimento suffragata da adeguata motivazione e documentazione, se ne può pronunciare la decadenza. Ma non basta.

Si è ancora soggiunto « entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, il ministero dell'agricoltura provvederà alla revisione dei decreti con i quali già venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca ». Si è contemplata l'ipotesi che eventualmente i decreti ricognitivi di diritti esclusivi di pesca, fossero stati determinati da minore esattezza di informazioni e di constatazioni e controllo dei documenti, e si è data facoltà al Ministro competente di farne la revisione e di revocarli. Nell'ipotesi che il Ministro si valga di questa facoltà (e potrà valersene per quel tale decreto del prefetto di Pavia di cui ha parlato l'onorevole Golgi), abbiamo creduto bene dare una garanzia ai diritti privati, se e in quanto essi sussistano. L'onorevole Rizzetti ci ha ricordato nella discussione generale, i diritti di pesca sul Lago Maggiore spettanti alla Casa Borromeo e risultanti da rapporti contrattuali, diritti dei quali l'onorevole Rizzetti dimostrava esser utile fosse rispettata la osservanza; e perciò abbiamo detto: se il Ministro crede revocare quel diritto, che è stato riconosciuto con un precedente atto delle autorità, diamo una garanzia al diritto privato e diamogli una garanzia giurisdizionale, perchè questo privato, che si vede di punto in bianco tolto quello che credeva diritto quesito, abbia una magistratura innanzi a cui ricorrere. Ed abbiamo scritto « qualora il riconoscimento fosse revocato mediante decreto del ministero di agricoltura su conforme parere del Comitato interministeriale della pesca, contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto negli articoli 16 e 17 », già approvati dal Senato, i quali deferiscono quel giudizio al tribunale delle acque in un unico grado.

Poi ci siamo ancora preoccupati delle condizioni di convenienza in cui possa trovarsi un diritto privato sebbene riconosciuto anche con sentenza dell'autorità competente. Vi può cioè essere un diritto privato del quale non possa essere contestata la legittima sussistenza, la legittima vigenza attuale, ma che tuttavia

per la sua applicazione leda un interesse pubblico, non corrisponda ad un interesse generale. Supponiamo in ipotesi, per raccogliere l'esempio addotto dal senatore Golgi, che si dovesse riconoscere legittimamente consentito, con decreto del prefetto di Pavia, il diritto di pescagione esclusiva in quel tale tratto del Ticino a favore di quella determinata Società che io non conosco; ma se d'altra parte l'autorità competente riconosce che questo diritto privato contrasta all'interesse pubblico, che cioè non vi sia esercitata la pesca in quel modo utile in cui vi dovrebbe essere esercitata, con quella copia di mezzi e con quel numero di pescatori col quale potrebbe essere esercitata, abbiamo dichiarato che questo diritto possa essere espropriato. Ed abbiamo aggiunto: « potrà essere concessa l'espropriazione per pubblica utilità di quelle acque che, a seconda del giudizio dell'ispettorato, d'accordo con la Regia prefettura, non siano coltivate in proporzione alla loro potenzialità ».

Quindi basta che l'Ispektorato ed il prefetto, che sono autorità amministrative, che non si preoccupano che dell'interesse della collettività, poichè per esse non vi è altra cura che quella dell'interesse collettivo, riconoscano concordi che quel modo di pesca consentito al diritto privato è un modo di pesca che contrasta con l'interesse collettivo, essi hanno il diritto di domandarne l'espropriazione.

Ci è parso di esserci espressi chiaramente e di aver temperato, con senso di doverosa equità, le esigenze del diritto privato con le esigenze del diritto pubblico. Se però si vuole ancora aggiungere qualche chiarimento, noi non ci opporremo.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Desidero fare qualche osservazione su questo articolo.

Prima di tutto vorrei chiedere alla cortesia dell'Ufficio Centrale una spiegazione sulla concordanza tra la prima parte di questo articolo e il primo capoverso. La prima parte dell'articolo dispone: « Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore alla entrata in vigore della legge 4 marzo 1877 n. 3705, e che non siano stati effettivamente esercitati nel tren-

tennio anteriore alla data della presente legge ». Qui si tratta dunque di prescrizione estintiva trentennale dei diritti di pesca. Il capoverso primo dice: « Resteranno pure estinti »e qui pregherei l'Ufficio centrale di voler dire, per ragioni di euritmia ed in certo modo di estetica: « Sono estinti ».

Dice dunque il capoverso primo: « Resteranno pure estinti i diritti medesimi qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente dell'articolo terzo del regio decreto 15 maggio 1884 n. 2503, ovvero, se entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge gli aventi diritto non abbiano fatto domanda corredata coi documenti prescritti dall'articolo quattro del sopracitato decreto ».

Orbene la mia domanda riguarda la espressione: « I diritti medesimi ». S'intende parlare di quei diritti che sono già estinti per prescrizione, ossia (per meglio chiarire il mio pensiero) dei diritti non esercitati nel trentennio e che perciò già si trovano suscettibili di estinzione in forza di prescrizione?

Non credo che sia questo il pensiero dell'Ufficio centrale. Credo dunque necessario un chiarimento nella dicitura dell'articolo per far comprendere il pensiero dell'Ufficio centrale, pensiero che io credo di aver compreso. L'Ufficio stesso favorirà senza dubbio la spiegazione al Senato in proposito, giacchè io non posso arrogarmi il diritto di parlare in nome suo.

Dico schiettamente che io sono per la tesi sostenuta dal senatore Golgi e cioè per l'abolizione di tutti questi diritti di esclusività. Sono lombardo anche io e so quanto danno fa alla popolazione povera che potrebbe vivere della pesca e potrebbe con la pesca portare sul mercato generi alimentari molto utili a tutti, questa preclusione dell'esercizio della pesca in larghi tratti di fiume, od in estesi bacini di lago; ma comprendo la difficoltà del grave tema e non mi azzardo di proporre un emendamento radicale in questo senso. Però aspirerei almeno che nel capoverso ultimo, il quale vorrebbe contenere quel piccolo rimedio che è possibile disporre immediatamente, cioè la espropriazione dell'esclusività di questi diritti di pesca (la maggior parte dei quali ha origini di carattere feudale e quindi non può ottenere molte simpatie nell'epoca moderna e nel pensiero degli uomini politici moderni) aspirerei

a che in questo ultimo capoverso col quale si tende ad attenuare per quanto è possibile i danni derivanti dalla esclusività, qualora effettivamente i danni siano constatati dagli uffici competenti, venga accennato, sia pure con rinvio al regolamento, ad un criterio di compenso delle espropriazioni, moderatore delle pretese esorbitanti che potrebbero essere accampate, perchè realmente questi diritti hanno una importanza patrimoniale notevole per i lucri che attualmente procurano.

Prego poi l'Ufficio centrale e in particolare l'illustre suo interprete di emendare una parola nell'ultima parte di questo articolo. Non si può parlare di espropriazione di acque perchè le acque sono pubbliche. L'espropriazione deve intendersi riguardo ai diritti di esclusività di pesca in quelle acque che a seconda del giudizio dell'Ispettorato d'accordo con la Regia prefettura non siano coltivate in proporzione della loro potenzialità.

Spero che queste mie modeste osservazioni troveranno benevolo consenso presso l'Ufficio centrale e presso l'onorevole ministro.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accoglie volentieri le correzioni di forma che l'onorevole senatore Mortara ha suggerito.

Semplicemente per giustificazione dell'Ufficio centrale mi permetto di richiamare l'onorevole senatore Mortara al testo ministeriale. Quei diritti « medesimi » non era nostro; noi abbiamo avuto il torto, correggendo molti articoli del testo ministeriale, di non essere stati esattissimi in una correzione completa.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Però nel testo ministeriale c'era qualche differenza. Si diceva « s'intenderanno pure estinti, ecc. »

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Era un peggiorativo, onorevole ministro.

Se al « s'intenderanno » abbiamo sostituito « resteranno », ha molta ragione l'onorevole Mortara, maestro della tecnologia giuridica, a dire che va assai meglio il « sono ».

Io riconosco che abbiamo commesso un peccato veniale; ma il vostro era meno veniale del nostro. (*Si ride*).

Circa la correzione del testo dell'ultima parte,

mi permetta l'onorevole Mortara che io gli dica che sono pure d'accordo con lui nell'aspirazione alla soppressione totale di questi diritti; l'onorevole Mortara si ricorderà quale battaglia ho avuto l'onore di sostenere, aiutato da lui, per la riduzione dei diritti privati sulle acque pubbliche, diritti che forse hanno un fondamento giuridico e morale ancora minore di quello che hanno i diritti sulla pesca. Quindi io stesso in seno all'Ufficio centrale, nel desiderio che il progetto sulla pesca non incontrasse eccessive difficoltà alla sua approvazione, ho patrocinato la forma temperata di transazione che egli trova tradotta nell'articolo 22.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Allora quale sarebbe la definitiva proposta di aggiunta all'articolo?

ROLANDI RICCI. Il senatore Mortara propone, e l'Ufficio centrale accetta, che al primo capoverso, invece del verbo « Resteranno » sia sostituito il verbo « Sono ». La nuova dizione sarebbe questa: « Sono pure estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto ».

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Se l'Ufficio centrale lo consente, per togliere qualunque dubbio che può sorgere dalla lettura del primo e del secondo capoverso dell'articolo in esame, io proporrei che nel secondo capoverso in luogo di usare l'espressione « Resteranno pure estinti i diritti medesimi », si dicesse: « Sono pure estinti, sebbene esercitati, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto ».....

Infatti il dubbio che sorge sulla distinzione che si è intesa di fare tra il primo ed il secondo capoverso deriva dalla espressione usata « i diritti medesimi », espressione che sembrerebbe volesse riferirsi a quelli contemplati dal primo capoverso, che si dichiarano estinti se non furono esercitati nel trentennio anteriore alla pubblicazione della legge. Ora se si accennasse in modo preciso, che il primo capoverso si riferisce ai diritti per un trentennio non esercitati, che il secondo capoverso si riferisce invece ai diritti « tutt'ora esercitati » ma per i quali è mestieri entro un dato termine di domandare il riconoscimento da parte del Governo, la distinzione apparirebbe più perspicua.

Credo che l'Ufficio centrale riconoscerà che questo chiarimento può tornare opportuno.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Io accetto ben volentieri le modificazioni di forma proposte dal senatore Mortara, e la modificazione di sostanza ora accennata dal senatore Diena, e che l'Ufficio centrale ha già accolto. Debbo però una risposta alle osservazioni fatte dal senatore Golgi in aggiunta a quanto egli aveva già detto a questo proposito nella discussione generale.

Egli aveva allora prospettata la possibilità di togliere alle società estere i diritti di pesca. Ora questo mi sembra difficilmente possibile, dati i rapporti di diritto internazionale, e le condizioni - anche in questa materia particolare - nelle quali i nostri pescatori troppe volte sono obbligati ad uscire dalle nostre acque per andare a pescare nelle acque altrui.

Piuttosto io credo sia il caso di vedere se nel concetto nel quale il governo e l'Ufficio centrale sono rimasti concordi, quello cioè della revisione di tutti i diritti di pesca, vi sia modo di aggiungere qualche frase la quale possa completare quel concetto, che sino ad ora non è stato ammesso che nell'ultimo capoverso.

Nell'ultimo capoverso noi non ammettiamo che un solo criterio di espropriazione quando l'interesse pubblico venga colpito, e così quando le acque non sono coltivate in proporzione della loro potenzialità.

Ora a me, dopo le osservazioni del senatore Golgi, sembra che sia troppo limitata questa possibilità che noi diamo allo Stato di espropriare, in quantochè potrebbe darsi benissimo che una società, un individuo che abbia ottenuto una concessione la sfrutti secondo la potenzialità di essa pure essendone l'uso in contrasto, per altre ragioni, con quello che può essere l'interesse pubblico. Domando all'Ufficio centrale se non fosse il caso di estendere con qualche frase il concetto di revisione di tutti questi diritti, specialmente dopo che abbiamo specializzato con queste aggiunte ultime quelli che sono stati i diritti prescritti per il non uso del trentennio e quegli altri che per mancanza di riconoscimento dal governo non sono stati successivamente concessi.

Io assicuro il senatore Golgi che effettivamente la parte spettante al potere esecutivo per la revisione, sarà fatta con tutta quanta la sollecitudine non solo, ma col migliore desiderio di accogliere quelle che possono essere le necessità, da lui esposte, della popolazione peschereccia della provincia Pavese. Però di fronte all'esposizione così chiara fatta dal senatore Rolandi Ricci, ho temuto che di fronte ai documenti, di fronte a degli atti originari, anche antichissimi, ma dei quali non si possa contestare la legittimità domani il Ministero possa trovarsi con le mani legate in un caso come quello testè accennato. Questa probabilità potremmo eliminare quando, in fondo al capoverso, aggiungessimo qualche facoltà nel Governo di tener presenti nella revisione anche le ragioni di interesse pubblico. Sarebbe utile che, in qualche caso speciale, il Governo potesse trarre argomento anche da ragioni d'interesse pubblico per potere, nella revisione, annullare qualche diritto. Quando così fosse allora io potrei dare al senatore Golgi qualche maggiore assicurazione e cercherò, nei limiti del possibile e dell'equo, di trovare una via di soluzione che possa evitare l'agitazione della quale egli ha parlato. Io sommessamente suggerirei che in fondo al terzo capoverso dove è detto: « entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, il Ministero d'agricoltura provvederà alla revisione dei decreti con i quali già venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca » si aggiungesse se l'Ufficio centrale crede ed il Senato acconsente, una frase che presso a poco dicesse « tenendo conto anche delle esigenze di pubblico interesse ».

A detta facoltà in qualche caso particolare il Ministero potrebbe ricorrere; diversamente la revisione non sarà altro che una spolveratura di antichi documenti colla rinnovazione di lunghe e fastidiose contestazioni.

Ritengo che il senatore Golgi potrà essere soddisfatto e assicurare quella popolazione che io cercherò nella applicazione della legge di tener presente le loro legittime aspirazioni. (*Bene*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Prego l'onorevole ministro di riflettere se non fosse più opportuno che quella aggiunta, che egli propone, andasse al capoverso

successivo, in cui si fa l'ipotesi concreta della revoca del riconoscimento. Là dove è detto: « Qualora il riconoscimento fosse revocato mediante decreto del Ministero di agricoltura » si potrebbe aggiungere « anche in considerazione di interessi generali ».

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Acconsento. Acconsente l'Ufficio centrale?

ROLANDI RICCI. L'Ufficio centrale acconsente.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Temo che ci siamo messi per una via alquanto pericolosa, poichè, secondo l'ultima idea che ho sentita esprimere in questa discussione che è passata attraverso fasi assai diverse, noi arriviamo ad ammettere un diritto di confisca *ad libitum* dell'amministrazione, che è la peggiore forma di arbitrio. Essa potrebbe confiscare il diritto dell'uno e lasciar esistere quello dell'altro, senza giustificazione della disuguaglianza di trattamento.

Il risultato probabilmente sarebbe questo, che, per esempio, la società di cui parlava il collega Golgi non subirebbe confisca, perchè come francese potrebbe far valere, anche per via diplomatica, i suoi interessi, mentre qualche povero innocente, che non avesse potenti difensori, sarebbe sottoposto a confisca.

Non mi pare che ci si debba mettere per questa via, nè credo che ci si volesse mettere neanche il collega Mortara, il quale faceva una proposta molto più equa, alla quale mi unirei: egli proponeva che nei casi, in cui fosse manifesta l'utilità di abolire vecchi diritti per far luogo alla nuova industria della pesca, che si vuol espandere, si stabilissero speciali garanzie contro le esagerate pretese di indennità da parte degli aventi diritto.

È questa una via che si è seguita molte volte in casi simili, in cui una legge ha limitato il diritto di indennità di coloro, che col loro diritto patrimoniale potrebbero opporsi al progresso dell'economia nazionale.

Vorrei perciò che invece d'introdurre un emendamento al terzo comma, come si proponeva, lo si introducesse all'ultimo comma, dove si parla di un caso di espropriazione, e vi si aggiungesse che, quando l'espansione del diritto di pesca richiede l'abolizione di qualcuno di tali diritti privilegiati, ciò si possa fare con indennità da determinarsi secondo speciali

norme da stabilirsi nella legge stessa, se la commissione crede di poter presentarne la formula oggi o domani, o da rinviarsi al regolamento.

Farei questa proposta, ma non oserai formulare io stesso in questo momento un emendamento. Se per domani la Commissione s'impegnasse a portare una formula in questo senso, credo che sarebbe la cosa migliore.

MORTARA. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Sono d'accordo con il collega Scialoja; naturalmente la considerazione dell'interesse generale dovrebbe diventare un motivo per la espropriazione, da inserire nell'ultimo capoverso dell'articolo; e l'Ufficio centrale nella sua sapienza potrà formulare quel criterio moderatore del compenso di espropriazione a cui tanto io, quanto il senatore Scialoja abbiamo accennato e che non sarà difficile stabilire nella giusta formula.

PRESIDENTE. Allora è proposto il rinvio all'Ufficio centrale dell'articolo, per presentare un nuovo testo nella seduta di domani.

Domando all'onorevole ministro se ha nulla da obiettare.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Per parte mia non ho difficoltà che questa aggiunta venga portata in ultimo, quando per altro l'Ufficio centrale possa presentare un testo che garantisca una limitazione delle eventuali pretese, in quantochè mi pare che siano due cose che non debbono essere disgiunte.

Non mi oppongo a che il testo dell'articolo venga rinviato a domani, nella persuasione che l'Ufficio centrale potrà trovare una disposizione che possa concordare con l'opinione esposta da parte mia e da parte degli onorevoli Scialoja e Mortara.

PRESIDENTE. Allora rinverremo a domani l'articolo 22 e l'Ufficio centrale proporrà domani un nuovo testo dell'articolo.

Passeremo ora alla discussione dell'art. 23 che rileggo:

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA PESCA MARITTIMA ED ALLA LAGUALE E FLUVIALE.

Art. 23.

I regolamenti per la esecuzione della presente legge e le successive loro modificazioni,

nonchè le modificazioni di quelli riguardanti la legge 4 marzo 1877, n. 3706, saranno approvati per decreto Reale, sopra proposta del Ministero di agricoltura, previo parere del Comitato interministeriale della pesca e del Consiglio di Stato.

Sarà sentito anche il Consiglio superiore delle acque, se le questioni riguardino il regime idraulico.

Alla Commissione centrale per le bonifiche ed al Consiglio superiore delle acque, verrà aggiunto un tecnico dell'Ispettorato di pesca per le quistioni attinenti a tale industria.

(Approvato).

Art. 24.

All'articolo 5 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sono aggiunti i seguenti capoversi:

Gli stabilimenti industriali prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche debbono ottenere un permesso dal prefetto il quale, su conforme parere dell'Ispettorato generale della pesca, prescriverà i provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca, conciliando i vari interessi.

L'Ispettorato generale della pesca potrà provocare dai Prefetti le modificazioni da introdursi nelle concessioni già esistenti.

Nei casi di inquinamenti di tratti di corso d'acqua che impediscano la circolazione del pesce, l'Ispettorato potrà obbligare a ripopolare i tratti non inquinati da chi è causa dell'inquinamento.

Per le zone di mare provvederà la Direzione generale della marina mercantile, d'accordo col Ministero dell'agricoltura, sentito il Comitato interministeriale della pesca.

(Approvato).

Art. 25.

Per le concessioni di derivazioni d'acqua, previo parere dell'Ispettorato per la pesca, il Prefetto dovrà, nell'interesse di questa industria, prescrivere le opere necessarie (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.).

Il Prefetto, sempre su parere dell'Ispettorato di pesca, ordinerà anche le modificazioni da introdursi in opere preesistenti.

Qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non fosse possibile, il Prefetto potrà prescrivere al concessionario di eseguire una immissione annuale di avanotti a loro spese.

RIZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZETTI. Questo articolo dovrebbe meglio specificare con quali mezzi il prefetto e l'Ispettorato prescriveranno le opere che vi sono indicate. In questo momento vi sono moltissime domande di concessioni di acque soprattutto nella cerchia delle Alpi. Il Genio Civile davanti a sè ha questi progetti; si è domandato al prefetto perchè invitasse il Genio Civile a presentare questi progetti alle Commissioni provinciali (che ora saranno abolite), affinchè queste provvedessero a vedere, sulla base dei progetti di massima presentati, quali sono le opere necessarie alla difesa della pesca. Il Genio Civile ha detto che per una recente circolare non era tenuto a presentare questi progetti, ma che erano depositati all'Ufficio del Genio Civile, dove se ne poteva prendere visione; soggiungeva però che vi era una circolare del Ministero di agricoltura che diceva che si poteva interpellare le stazioni di piscicoltura al riguardo. Intanto però, l'articolo, quando parla del prefetto e dell'Ispettorato, credo che dovrebbero stabilire con quale mezzo questi debbano prescrivere queste opere, e da chi questi progetti vanno esaminati per prescrivere le opere, ed a chi il Genio Civile dovrebbe presentare i progetti medesimi. Si dice alle stazioni di piscicoltura. Queste potranno sì e no adempiere a questo obbligo, quindi viene a mancare all'Ispettorato e al prefetto il modo di esplicare l'incarico che gli affida l'art. 25.

Bisognerebbe che questo articolo fosse integrato nel senso che si dicesse: « Il Genio Civile dovrà presentare i progetti all'Ispettorato »; ma poi è difficilissimo che l'Ispettorato centrale a Roma, possa esaminare questi progetti e prescrivere le relative opere che richiedono dei sopraluoghi.

Chi incarica il prefetto di riesaminare i progetti di massima percorrendo le valli, e stabilire dove ci vogliono le scale di monta presso gli sbarramenti, e l'osservanza delle prescrizioni di misura che stabiliscono la parte che si può occupare del letto fluviale? Qui si fa

un obbligo all'Ispettorato e al prefetto che non saranno in grado di adempierlo...

GRASSI, *relatore*. Riguardo a questo articolo a me pare che il progetto debba essere redatto dal Genio Civile.

RIZZETTI... No, i progetti sono redatti da coloro che li presentano ed il Genio Civile è chiamato a pronunciarsi se sono conformi alla legge...

PRESIDENTE. La prego di formulare per iscritto il suo emendamento.

RIZZETTI... Mi rimetto all'Ufficio centrale.

GRASSI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *relatore*. Nelle ultime parole c'è un errore materiale; è detto: ... al concessionario di eseguire una immissione annuale di avanotti a loro spese, si deve dire « a sue spese ».

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. L'onorevole senatore Rizzetti ha accennato ad una specie di lacuna contenuta in questo articolo. Credo che in sede di regolamento si possa provvedere ad una disposizione integratrice questo articolo. È sottinteso che quando il prefetto deve emettere un decreto per concessione di derivazione d'acqua, lo fa in base ad una proposta concreta del Genio civile. È vero, come il senatore Rizzetti dice, che coloro i quali chiedono una derivazione d'acqua debbono presentare un piano coi disegni. Ma è anche vero che il Genio civile lo deve esaminare, ed il prefetto senza l'approvazione di questo corpo tecnico non emette il decreto di concessione.

Dato questo, diremo nel regolamento, che il Genio civile dovrà, nell'esame di tutte le proposte presentate al prefetto, fare una speciale relazione per quanto riguarda la pesca, d'intesa coll'Ispettorato centrale come in parte è già previsto dai regolamenti attuali.

Ma l'articolo può rimanere come è, perchè per il Genio civile prenderò gli accordi col ministro dei lavori pubblici per fare una cosa organica, e vedere quale altre mansioni si possono affidare all'ufficio del Genio civile, in rispondenza alle nuove necessità create da questa legge.

RIZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZETTI. Accetto quanto propone l'onorevole ministro, tanto più che nel regolamento si dovranno stabilire le norme che si dovranno seguire per l'applicazione della legge sulla pesca; così tra queste norme vi saranno quelle che prescriveranno come si dovrà procedere all'esame di questi progetti agli effetti della legge medesima.

PRESIDENTE. Allora non facendosi proposte di emendamento, ma solo una correzione di errore materiale dell'articolo là dove è detto « a loro spese » in cui bisogna dire « a sue spese », pongo ai voti l'art. 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 26.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 di questa legge sono estese alle opere occorrenti nell'interesse della pesca.

(Approvato).

TITOLO X.

DELLE INFRAZIONI, DELLE PENE E DEI GIUDIZI.

Art. 27.

L'articolo 16 della legge 4 marzo 1877, numero 3706, è così modificato:

« Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà, oltre che nelle sanzioni penali comminate da altre leggi pei delitti, in una pena pecuniaria da lire 200 a lire 500.

« Nella medesima pena incorrerà chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877 ».

Le infrazioni agli articoli 5 e 6 della legge suddetta sono punite con pena pecuniaria da lire 500 a lire 1000.

Incorre nella pena pecuniaria da lire 30 a lire 200 chi trasgredisca al disposto della seconda parte dell'art. 5 medesimo.

L'articolo 18 della richiamata legge è così modificato:

« I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sino a lire 2000, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, salvo le particolari sanzioni penali portate da altri articoli e da altre leggi ».

Il capoverso dell'articolo 19 è così modificato:

« La recidiva entro l'anno sarà punita colla sospensione dell'esercizio della pesca e col ritiro della licenza per un tempo non minore di un mese e non superiore ai sei mesi; la seconda recidiva, non oltre un anno dalla prima, verrà punita colla sospensione dell'esercizio, per un tempo non minore di tre mesi e non superiore all'anno. Tutte le pene debbono essere trascritte nell'apposito foglio della licenza di cui agli articoli 18 e 20 della presente legge.

« Chiunque verrà trovato a pescare senza licenza incorrerà:

« 1° se possessore della licenza ma che non l'abbia con sé, alla sospensione di pescare per otto giorni;

« 2° per chi pesca senza licenza ad una pena pecuniaria di lire 50 e, se recidivo entro l'anno, di lire 100.

« I negozianti o industriali che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge saranno soggetti ad una multa non inferiore a lire 1000 e alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.

« Le pene debbono essere trascritte nella licenza a cura dell'autorità giudicante ».

(Approvato).

Art. 28.

L'articolo 20 della legge 4 marzo 1877, numero 3706, è così modificata:

« Per le infrazioni all'articolo 16 della legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'articolo 18, oltre alle pene pecuniarie e alle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, nonchè da altri articoli della presente legge, si farà luogo alla confisca:

« 1° dei pesci e degli altri prodotti acquatici derivanti da acque private e da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi di pesca, salvo che non siano reclamati da chi vi abbia diritto;

« 2° dei pesci e degli altri prodotti acquatici, pescati in contravvenzione alle altre norme legislative e regolamentari sulla pesca.

« Le reti e gli altri attrezzi pescarecci, che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo.

« Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, verrà confiscato anche il battello ».

Gli apparecchi fissi o mobili di pesca che siano messi in modo da contravvenire al titolo I della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e a corrispondenti norme regolamentari, saranno rimossi, o, secondo i casi, saranno fatti, a spese dei contravventori, modificare e ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure o le distanze regolamentari, e non potranno essere restituiti, nè in alcuna guisa alienati senza la esecuzione di tali provvedimenti.

(Approvato).

Art. 29.

I contravventori alla prescrizioni prefettizie contenute nell'articolo 24 incorreranno in una multa pecuniaria da lire 100 fino a lire 1000, ed in casi di recidiva la multa potrà essere inasprita fino a lire 10,000.

Coloro che, non uniformandosi all'articolo 25, non facessero funzionare regolarmente come stabilito le scale di monta, o che si servissero di queste per la pesca, incorreranno in una multa da lire 100 a lire 1000.

A quei concessionari che fossero state prescritte delle semine e che non le eseguissero annualmente come prescritto, verrà applicata, per ogni semina, una pena pecuniaria, che rappresenti tre volte il valore di questa semina.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. In questo articolo 29 bisogna correggere le parole « multa pecuniaria » e dire « pena pecuniaria »; e poi c'è una espressione meno esatta là dove si dice: « la multa potrà essere inasprita fino a lire 10,000 », mi sembra che sa-

rebbe meglio dire: « potrà essere estesa fino a lire 10,000 ».

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ogni volta che in questa legge si parla di multa, bisognerebbe sostituire « ammenda », perchè si tratta di contravvenzioni; nel Codice penale la multa è comminata per i delitti e l'ammenda per le contravvenzioni. Considerare delitto una contravvenzione di questo genere mi sembrerebbe fuor di luogo, quindi andrebbe sostituita la parola ammenda o pena.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Allora possiamo mettere la parola « pena ».

PRESIDENTE. S'intende allora che si adotterà sempre la parola « pena ».

Pongo ai voti l'articolo 29 con questa correzione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 30.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Le infrazioni della presente legge saranno denunciate all'autorità giudiziaria ».

(Approvato).

Art. 31.

L'articolo 22 è così modificato:

« Per le infrazioni alla presente legge punite con pene pecuniarie, e limitatamente alla polizia delle acque, prima che dall'autorità giudiziaria sia pronunciata sentenza definitiva, colui che le ha commesse, qualora non sia recidivo, può far domanda al Capitano di porto, se si tratti di pesca in acque salse o salmastre, e al Prefetto o Sottoprefetto se si tratti di pesca in acque dolci, per ottenere che la procedura sia definita in via amministrativa, previo il pagamento di due terzi del massimo della pena pecuniaria stabilita dalle norme legislative o regolamentari.

« Il Capitano di porto o il Prefetto richiederà in questo caso gli atti all'autorità giudiziaria e notificherà a quest'ultima l'avvenuta oblazione da parte del contravventore ».

(Approvato).

Art. 32.

Al corpo delle guardie forestali del Ministero dell'agricoltura verranno aggiunti cinquanta posti di ruolo per la sorveglianza delle acque interne e servizi sussidiari. Detti agenti che piglieranno il nome di guardiapescas, saranno messi a disposizione dell'ispettorato generale della pesca e distaccati perciò nelle località più opportune.

Per la polizia delle acque nei riguardi dei regolamenti della pesca, verrà messa a disposizione degli Ispettori una squadra di dieci agenti investigatori per il servizio di informazioni. Essi verranno reclutati, con norme da stabilirsi nel Regolamento, tra i marescialli pensionati della R. Marina o della Guardia di finanza di mare e potranno imbarcare su natanti messi a disposizione delle R. Capitanerie di porto, o della R. Marina.

La sorveglianza sulla pesca e sulla vendita dei prodotti di essa è affidata anche ai Reali Carabinieri, alle Regie Guardie, alle Guardie di finanza, al personale delle Capitanerie di porto, a quello dei Semafori e Stazioni radio-telegrafiche della Regia Marina, agli Agenti sanitari dei mercati, alle Guardie daziarie e municipali.

A coloro che hanno elevata la contravvenzione sarà devoluta la metà dell'importo dell'ammenda, alla quale vengono condannati i contravventori.

Sarà concessa libertà di pesca ad esclusivo scopo di indagine scientifica anche durante i divieti e con qualunque mezzo ai Direttori dei Regi laboratori biologici che si occupano di questioni attinenti alla pesca.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Come ho già avvertito l'Ufficio centrale, io non ho la possibilità di accettare alcune disposizioni che sono qui accennate indirettamente e che si riferiscono all'art. 34. Siccome vi è un cenno in questo art. 32 di tali disposizioni, bisogna che le osservazioni che avrei rimandate alla discussione sull'art. 34 le dica subito, per spiegare le ragioni per cui propongo le modifiche. L'articolo 34 stabilisce la creazione di un ispettore di ruolo, e qui è detto: « Ispettore

generale ». Accenna poi all'istituzione di quattro ispettori. Ora trattandosi di istituire gli uffici nuovi di ispettore generale e di quattro ispettori, il Tesoro non ha potuto consentire a questa spesa e mi ha incaricato di dichiarare che, mentre consente all'istituzione degli altri agenti, non lo può per questi, che stabiliscono un vero cambiamento di organico, in quanto che ciò contrasta con le direttive segnate dal Governo in materia di personale e di organici e stabilite in modo non dubbio dal disegno di legge per la nomina di una Commissione parlamentare, la quale è incaricata di studiare la riforma relativa e le riduzioni di organico. Ad ogni modo con l'Ufficio centrale abbiamo potuto ottenere l'accordo in questo modo: che le guardie-pesca saranno sotto la diretta dipendenza di quattro capi nominati per concorso. L'articolo verrebbe ad essere modificato in questo modo. L'Ispettorato, invece di « generale » si dica « superiore »; esso c'è anche ora, funziona benissimo, in modo superiore ad ogni elogio, e non sente bisogno per ora di questa qualifica maggiore. Dunque « Ispettorato superiore ». Quando si dice poi « della pesca e distaccate perciò nelle località opportune » si aggiunga: « e sotto la diretta dipendenza di quattro capi nominati per concorso ». Questi sarebbero chiamati quasi a sostituire le funzioni degli ispettori.

Proseguendo, quando si dice « verrà messa a disposizione degli ispettori » invece del plurale bisognerà adoperare il singolare e dire « verrà messa a disposizione dell'ispettore » in quantochè s'intende dell'ispettore superiore.

Così pure le guardie-pesca invece di 50 sarebbero ridotte a 40, perchè le 10 rimanenti sarebbero sostituite con i quattro capi che hanno uno stipendio maggiore.

Così verrebbe ad essere inquadrata anche questa parte.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Durante la discussione generale, l'onorevole ministro convenne con me che 50 guardie non erano sufficienti per provvedere al servizio di vigilanza. Oggi non sono più 50 guardie quelle che dovranno essere nominate; ma solo 40. Benchè l'onorevole ministro abbia fatta la proposta d'accordo con l'Ufficio centrale, mi azzardo a fare una proposta mia: la

faccio, nonostante che creda che essa non possa essere nè dall'onorevole ministro, nè dall'Ufficio centrale accolta.

Secondo il mio rassegnato modo di vedere, si potrebbero risparmiare i quattro capi, che si voglia o non si voglia, si chiamino con un nome o con un altro, saranno gl'ispettori o ne faranno le veci. Io proporrei invece che si nominassero tante guardie almeno quante sono le provincie del Regno e che si applicassero presso ogni Comitato forestale perchè potessero, occorrendo, correre sul luogo, allo scopo di sollecitare gli altri agenti a fare. Pur troppo contro le leggi sulla pesca si compiono violazioni tutti i giorni senza che nessuno mai intervenga per farle rispettare. Se in ogni provincia vi fosse un agente che premesse e spingesse l'attività anche degli altri agenti, un agente che avesse delle capacità speciali, che possa un vero guardiapesca, io credo che si potrebbero ottenere dei buoni risultati; altrimenti credetelo pure, farete una legge che non sarà eseguita, una legge che è destinata fin d'ora ad essere tutti i giorni e tutte le ore violata, come lo furono e lo sono quelle che esistono. Più che altro custodia, custodia e vigilanza occorrono.

È proprio inutile che noi facciamo delle leggi se non le dotiamo di organi sufficienti ed efficienti per poterle fare applicare e funzionare.

RIZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZETTI. In relazione alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Lagasi, mi permetto di fare osservare che l'istituzione degli ispettori è venuta in sostituzione della abolizione delle Commissioni provinciali. Queste Commissioni per le ragioni che abbiamo detto, saranno abolite, ma è indispensabile che nelle provincie intervengano degli ispettori i quali nei loro giri d'ispezione vedano che cosa c'è da fare, raccolgano notizie e suggeriscano provvedimenti; in certo modo sostituiscano le Commissioni provinciali che sono state abolite. Quindi il n. di 4 per questi ispettori non è affatto esagerato in rapporto al servizio a cui sono chiamati. D'altronde bisogna pensare che se si vuol bene organizzare l'Ispettorato centrale, ci vuole un ispettore generale capo, come sarebbe un *magister aquarum*, ma sotto di esso ci vogliono immediatamente due ispettori, uno per la pesca di mare e l'altro per la pesca di acqua dolce,

i quali sono i veri funzionanti specializzati ed attivi. Orbene, se noi collochiamo questi ispettori, sono già tre persone che sono impiegate; che cosa resta per il servizio per tutto il Regno? Che poi invece di ispettori si parli di capi, la cosa non ha importanza, perchè la funzione deve essere uguale. In quanto alle guardie, l'onorevole ministro ha già espresso il suo pensiero. Sono poche, ma d'altronde non se ne possono avere di più, e poi questo è un primo esperimento che si fa.

L'egregio collega onorevole senatore Lagasi, ne vorrebbe una per provincia; ma mi permetto di fargli osservare che agli effetti dell'importanza per la pesca, passa molta differenza fra una provincia e l'altra ed è meglio che questa disposizione la si lasci ai criteri del Ministero.

Che poi queste guardie siano 40 o 50, la cosa non ha grande importanza; certamente sono sempre poche; ma non credo che sia questa una ragione sufficiente per farne oggetto di opposizione alla legge.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Io non ho mai inteso di compiere atti di ostilità nè verso l'onorevole ministro, nè verso l'Ufficio centrale.

RIZZETTI. È una parola che mi è sfuggita e ch'è mi affretto a ritirare.

LAGASI. Ho detto e ripeto che 40 guardie sono poche; il ministro ne conviene e quindi io intendo proporre al Senato un mio emendamento nel senso che le guardie siano mantenute nel numero di 50.

MICHELI, *ministro per l'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Prego il senatore Lagasi che desidera dimostrare quanto sia il suo buon volere per concorrere a portare in porto questa legge, a voler ritirare il suo emendamento.

Fra quaranta o cinquanta guardie non passa in sostanza una grande differenza. Una differenza vi è però nel fatto dell'aver sostituito i capi guardia agli ispettori pei quali non ebbi il consenso del tesoro. All'aggravio derivante per i capi guardia provvedo coll'economia delle dieci guardia-pesca diminuite. Con questo temperamento ho potuto persuadere il tesoro a con-

sentire alla costituzione di questo nuovo corpo di guardie.

Consento con l'onorevole senatore Lagasi che questo esperimento viene ad esser fatto in condizioni difficili, perchè i mezzi sono effettivamente pochi; ma questa è una ragione di più perchè il Governo debba fare di tutto per trarre da questa pochezza di mezzi il massimo risultato. Ma oggi, nelle condizioni in cui ci troviamo, il tesoro dichiara di non poter concedere di più e quindi io sono nella necessità di dover respingere, sia pure a malincuore, tutti gli emendamenti che portino ad un aumento di spesa.

Non insista dunque l'onorevole senatore Lagasi e dimostrerà così col fatto di non avere ostilità od opposizioni contro l'approvazione di questa legge.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Mi arrendo alle insistenze dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento; non mi so però capacitare come e perchè si portino in discussione delle leggi senza provvedere al modo di farle eseguire. Meglio, parrebbero, che non si presentassero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, procederemo all'approvazione degli emendamenti che sono stati proposti.

Vengono innanzi tutto gli emendamenti proposti dall'onorevole ministro di concerto dell'Ufficio Centrale.

Il primo emendamento consiste nella sostituzione del numero 40 al n. 50 riguardo ai posti di ruolo che dovranno essere aggiunti al corpo delle guardie forestali.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il secondo emendamento consiste nella sostituzione di « Ispettorato superiore » a « Ispettorato generale ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il terzo emendamento consiste in un'aggiunta.

Là dove si dice « ..è distaccato perciò nelle località più opportune » dovrebbe aggiungersi: « ...sotto la diretta dipendenza di quattro capi nominati per concorso ».

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io domanderei all'onorevole ministro se crede necessario che nella legge sia indicata la modalità per la nomina di questi quattro capi. Ciò è piuttosto materia di regolamento: nella legge basta che si dica « alla dipendenza di quattro capi » senza far cenno del concorso.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Aderisco alla richiesta del senatore Del Giudice. Nell'articolo 34, questa frase dove si parlava di quattro ispettori aveva una ragione particolare; che ora venuti a mancare tali funzionari, viene a perdere ogni valore. Consento si tolga.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Giudice ha proposto la soppressione delle parole « nominati mediante concorso ». Essendo stato accettato questo emendamento dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale, lo pongo ai voti. Rileggo l'articolo come è stato modificato. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Rileggo l'articolo 32 modificato:

Art. 32.

Al corpo delle guardie forestali del Ministero dell'agricoltura verranno aggiunti 40 posti di ruolo per la sorveglianza delle acque interne e servizi sussidiari. Detti agenti che piglieranno il nome di guardiapesca, saranno messi a disposizione dell'ispettorato superiore della pesca e distaccati perciò nelle località più opportune sotto la diretta dipendenza di quattro capi.

Per la polizia delle acque nei riguardi dei regolamenti della pesca, verrà messa a disposizione degli Ispettori una squadra di dieci agenti investigatori per il servizio di informazioni. Essi verranno reclutati, con norme da stabilirsi nel Regolamento, tra i marescialli pensionati della Regia marina o della Guardia di finanza di mare e potranno imbarcare su natanti messi a disposizione della Regia Capitaneria di porto, o della Regia marina.

La sorveglianza sulla pesca e sulla vendita dei prodotti di essa è affidata anche ai Reali Carabinieri, alle Regie Guardie, alle Guardie di finanza, al personale delle Capitanerie di porto, a quello dei Semafori, e Stazioni radio-telegrafiche della Regia marina, agli agenti sa-

nitari dei mercati, alle guardie daziarie e municipali.

A coloro che hanno elevata la contravvenzione sarà devoluta la metà dell'importo della pena pecuniaria alla quale vengono condannati i contravventori.

Sarà concessa libertà di pesca ad esclusivo scopo di indagine scientifica anche durante i divieti e con qualunque mezzo ai Direttori dei Regi laboratori biologici che si occupino di questioni attinenti alla pesca.

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rimandato a domani.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il ministro della guerra ha trasmessa la risposta scritta alla interrogazione del senatore Morandi; a termini del Regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della odierna seduta.

Domani, alle ore 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. XCIII) [*Catellani*] - (XCIV) [*Cimati*] - (XCV) [*Cirmenti*] - (XCVI) [*Corbino*] - (XCVII) [*Curreno*] - (XCVIII) [*Di Bagno*] - (XCIX) [*Di Stefano-Napolitani*] - (C) [*Faelli*] - (CI) [*Mosconi*].

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori (N. 129).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole (N. 100);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parti di essi serventi ad uso di bottega, ne-

gozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici (N. 165);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione (N. 102);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 11);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (Numero 59);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 78);

Estensione agli invalidi ed agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 86);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, numero 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati (N. 97);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti

relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (N. 118);

Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 133).

V. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 32);

(Sospesa la discussione nella tornata del 27 settembre 1920).

La seduta è sciolta (ore 19).

Risposta scritta ad interrogazione.

MORANDI. — *Al ministro della guerra.* — « A scemare le apprensioni destate da quanto dichiarò l'ammiraglio Acton (*Messaggero*, 13-14 novembre 1920), rispetto alle parti dell'Adriatico che resterebbero indifese col trattato di Rapallo, io chiedo di interrogare gli onorevoli Ministri della Guerra e della Marina, per sapere se non credano di dovere accrescere le nostre forze aeree, in proporzione maggiore di quel che promisero, il primo nella risposta scritta all'ultima mia interrogazione del 2 luglio (*Atti del Senato, Discussioni*, 17 settembre 1920, pag. 1416), il secondo nel notevole discorso senatoriale del giorno 7 dello stesso mese.

« Questa mia nuova richiesta muove dal desiderio che si dia all'Italia, con o senza il trattato di Rapallo, la difesa più sicura, togliendo a chiunque la tentazione d'aggrederci perchè impreparati; e non parrà indiscreta, anche per le recenti dichiarazioni di un competente come Luigi Rizzo ». (*Tribuna*, 21 novembre 1920). Prego darmi risposta scritta.

RISPOSTA. — « L'importanza assunta dall'arma aeronautica, e maggiormente l'efficacia che essa avrà in avvenire per la difesa del Paese, mi ha pienamente convinto della necessità di ri-

volgere ad essa tutte le cure e gli studi atti ad accrescerne l'efficienza e lo sviluppo, e mi ha più che mai animato a superare nel più breve tempo tutte le difficoltà che si oppongono alla risoluzione del problema.

« Tali difficoltà, in massima, dipendono dalle disponibilità organiche del nuovo ordinamento dell'Esercito e dalle limitazioni finanziarie del Tesoro, ed importano un lungo, difficile ed oculato studio di tutte quelle provvidenze che valgano ad assicurarci un adeguato quantitativo di personale che risponda alle necessità della nuova arma.

« Ritengo nello stesso tempo che debba essere assecondato lo sviluppo dell'Aeronautica civile, che dopo le sue affermazioni deve muovere i suoi primi passi verso i suoi immancabili destini con l'ausilio dell'Aeronautica militare, pur rimanendo entrambe coordinate nelle loro finalità, che talvolta si competrano, tal'altra si integrano e si completano vicendevolmente, in

modo da assicurare l'avvenire aereo del nostro Paese. Anche ad essa perciò verrà rivolto il massimo interesse, aiutando lo sviluppo delle industrie aviatorie, disciplinandone e indirizzandone con l'aiuto dei nostri Enti Tecnici le nuove costruzioni, in modo che gli aeromezzi civili possano al momento opportuno essere modificati in poderosi strumenti di guerra che andranno ad alimentare il nucleo militare.

« Il Ministro della Marina concorda pienamente nei criteri su espressi, e provvederà ad attuarli nei limiti della competenza che, giusta gli accordi intercorsi tra i due Ministeri, spetta a quello della marina.

« Il Ministro
« BONOMI ».

Licenziato per la stampa il 22 dicembre 1920 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche